


Regolamento delle prestazioni «Risparmio per capitale» Gennaio 2020

Sommario

I – Disposizioni generali	4	Appendice A – Disposizioni transitorie	37
1.1 Considerazioni generali	5		
1.2 Finanze	6	Appendice B – Definizioni	40
1.3 Organizzazione	7		
1.4 Liquidazione parziale	7		
II – Disposizioni sulle prestazioni	8	Appendice C – Parametri	43
2.1 Inizio e fine dell'assicurazione	9	Appendice D – Contributi di risparmio e di rischio	45
2.2 Obblighi	10		
2.3 Disposizioni comuni	13		
2.4 Finanziamento	15		
2.5 Prestazioni assicurative	21	Appendice E – Tariffe tecniche	48
III – Disposizioni finali	35	Tariffa «Riscatto 1» (in percentuale)	49
		Tariffa «Riscatto 2» (in percentuale)	50
		Tariffa «Riscatto pensionamento anticipato 3» (in percentuale)	51
		Tariffa «Riscatto pensionamento anticipato 4» (in percentuale)	52
		Tariffe «Capitale in caso di decesso 1», «Capitale in caso di decesso 2» e «Capitale in caso di decesso Plus»	53
		Appendice F – Tipi di stipendio computabili e Award	54



Disposizioni generali

5 Considerazioni generali

6 Finanze

7 Organizzazione

7 Liquidazione parziale

I – Disposizioni generali

1.1 Considerazioni generali

- Art. 1 Denominazione**
Con il nome «Cassa pensione 2 di Credit Suisse Group (Svizzera)» (nel seguito denominata «Cassa pensione 2») è costituita una fondazione per la previdenza del personale ai sensi dell'art. 80 segg. CC.
- Art. 2 Scopo**
- 1) La Cassa pensione 2 si prefigge lo scopo di integrare i servizi di previdenza della Cassa pensione di Credit Suisse Group (Svizzera), assicurando in via supplementare i dipendenti della società e delle società ad essa strettamente collegate sul piano economico e finanziario, come pure i loro familiari e superstiti, contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità e del decesso, sulla base della scelta di diverse strategie d'investimento ai sensi dell'art. 1 e dell'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2).
 - 2) Per decisione del Consiglio di fondazione e d'intesa con Credit Suisse Group AG, alla Cassa pensione può aderire anche il personale di società strettamente collegate alla società sul piano economico o finanziario, a condizione che vengano messi a disposizione della fondazione i mezzi necessari a tale proposito.
- Art. 3 Posizione rispetto alla LPP**
- 1) La Cassa pensione 2 gestisce la previdenza puramente extraobbligatoria.
 - 2) L'assicurazione facoltativa di lavoratori ai sensi dell'art. 47 cpv. 1 LPP è possibile, a condizione che vengano soddisfatte le relative condizioni nella Cassa pensione 1.
 - 3) L'assicurazione facoltativa di lavoratori ai sensi dell'art. 46 LPP è esclusa con la riserva dell'art. 16 cpv. 6.
- Art. 4 Responsabilità**
La Cassa pensione 2 risponde delle obbligazioni assunte soltanto con il proprio patrimonio. È fatta riserva dell'art. 52 LPP.
- La Cassa pensione 2 non risponde nei confronti dell'assicurato, del pensionato o di eventuali terzi per qualsiasi conseguenza derivante dal mancato rispetto, da parte di tali soggetti, degli obblighi legali, contrattuali o normativi.
- Art. 5 Sede**
La Cassa pensione 2 ha sede a Zurigo.
- Art. 6 Parificazione linguistica**
La forma maschile usata nel presente regolamento si riferisce a entrambi i sessi.

1.2 Finanze

Art. 7

Entrate

Le entrate della Cassa pensione 2 sono costituite:

- a) dai contributi degli assicurati previsti dal regolamento;
- b) dai contributi del datore di lavoro previsti dal regolamento;
- c) dai riscatti degli assicurati e del datore di lavoro;
- d) dai contributi di risanamento degli assicurati e del datore di lavoro;
- e) dai contributi del datore di lavoro per le spese amministrative;
- f) da donazioni e legati;
- g) dal reddito patrimoniale.

Art. 8

Scopo d'utilizzo del patrimonio

Il patrimonio della Cassa pensione 2 serve esclusivamente a coprire i suoi impegni in corso e futuri.

Art. 9

Riserva di contributi del datore di lavoro

Un datore di lavoro affiliato può effettuare in qualsiasi momento, nell'ambito delle disposizioni fiscali, dei versamenti in una riserva di contributi del datore di lavoro indicata separatamente nel conto annuale della Cassa pensione 2, di cui il Consiglio di fondazione è autorizzato a disporre d'intesa con il corrispondente datore di lavoro e nell'ambito dello scopo della Cassa pensione 2.

In caso di copertura insufficiente, il datore di lavoro può effettuare versamenti aggiuntivi nel quadro delle possibilità previste dalla legge in un conto separato «Riserva di contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzo», nonché trasferire risorse dalla riserva di contributi ordinaria del datore di lavoro a tale conto.

Art. 10

Conto annuale

Il conto annuale della Cassa pensione 2 viene chiuso al 31 dicembre. Il rendiconto è allestito in conformità agli artt. 47 e 48 OPP 2.

Art. 11

Perizia tecnica

Periodicamente, e comunque almeno ogni 3 anni, il Consiglio di fondazione commissiona a un perito riconosciuto in materia di previdenza professionale l'allestimento di una perizia tecnica.

Art. 12

Deficit di copertura

Se il bilancio tecnico presenta una copertura insufficiente (deficit di copertura), il Consiglio di fondazione, sentito il perito in materia di previdenza professionale, adotta le misure ritenute necessarie per la sua eliminazione. Nello specifico tiene conto, tra l'altro, anche di aspetti come l'entità della copertura insufficiente, la struttura patrimoniale e debitoria, nonché la struttura demografica degli assicurati e dei pensionati, e adotta le misure ritenute necessarie salvaguardando le disposizioni di legge, in particolare:

- a) un temporaneo aumento dei contributi di risanamento degli assicurati attivi e del datore di lavoro;
- b) una riduzione congrua delle prestazioni di previdenza future;
- c) l'applicazione di contributi di risanamento ai pensionati tramite compensazione con le rendite in corso, laddove l'importo può essere applicato solo su quella parte della rendita in corso che si è prodotta, attraverso aumenti non prescritti da leggi o normative, negli ultimi dieci anni prima dell'introduzione di questa misura;
- d) una limitazione della durata e dell'importo del prelievo anticipato per il rimborso di prestiti ipotecari, o il rifiuto di tale prelievo.

Art. 13

Stato di necessità del datore di lavoro

Il datore di lavoro si trova in uno stato di necessità se l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA stabilisce che i metodi usuali non sono più sufficienti per soddisfare i requisiti di

capitale proprio del datore di lavoro e per questo motivo sussiste un rischio elevato che lo stesso non sia più in grado di gestire i propri affari, diventi insolvente, fallisca o non sia più in grado in altro modo di saldare parti consistenti dei propri debiti.

In tale situazione la FINMA impone al datore di lavoro di impiegare, ad esempio, i Progressive Component Capital Instruments, Buffer Capital Instruments, Tier 1 Instruments e Tier 2 Instruments conformemente alle disposizioni contrattuali o di legge, o a convertirli in capitale proprio.

In caso di stato di necessità, il datore di lavoro può ridurre provvisoriamente il suo contributo con un preavviso di tre mesi dall'inizio dell'esercizio contabile fino all'importo dei contributi di risparmio degli assicurati (variante contributiva Standard). Gli accrediti di risparmio e le prestazioni vengono ridotte di conseguenza. Il datore di lavoro deve continuare a versare i contributi di rischio.

1.3 Organizzazione

Art. 14

Organi e amministrazione


- 1) Gli organi e l'amministrazione della Cassa pensione 2 sono:
 - a) il Consiglio di fondazione;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) l'ufficio di revisione;
 - d) il perito in materia di previdenza professionale.
- 2) Il Consiglio di fondazione emana un regolamento d'organizzazione nel quale sono disciplinati tutti gli aspetti organizzativi della fondazione.

1.4 Liquidazione parziale

Art. 15

Liquidazione parziale

I presupposti per una liquidazione parziale e la procedura sono stabiliti dettagliatamente nel regolamento per la liquidazione parziale emanato dal Consiglio di fondazione e approvato dall'autorità di vigilanza.



Disposizioni sulle prestazioni

- 9 Inizio e fine dell'assicurazione
- 10 Obblighi
- 13 Disposizioni comuni
- 15 Finanziamento
- 21 Prestazioni assicurative

II – Disposizioni sulle prestazioni

2.1 Inizio e fine dell'assicurazione

Art. 16

Inizio dell'assicurazione

- 1) Per tutti i dipendenti assicurati nella Cassa pensione 1 che realizzano presso il datore di lavoro uno stipendio computabile pari ad almeno 4,5 volte la rendita di vecchiaia AVS massima, l'assicurazione decorre dall'inizio del rapporto di lavoro, ovvero dal momento nel quale lo stipendio annuale computabile supera tale soglia. Lo stipendio computabile è determinato ai sensi dell'art. 33 del regolamento.
- 2) I dipendenti che godono della copertura sono assicurati a partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno d'età per i rischi di decesso e invalidità, e a partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno d'età anche per le prestazioni di vecchiaia.
- 3) Non vengono assicurati nella Cassa pensione 2 i dipendenti:
 - a) che intrattengono un rapporto di lavoro a tempo determinato non superiore a tre mesi;
 - b) che all'inizio del rapporto di lavoro presentano un'invalidità di almeno il 70% ai sensi dell'Al;
 - c) che rientrano nei casi di cui all'art. 26a LPP;
 - d) il cui datore di lavoro non è obbligato a versare contributi all'AVS; oppure
 - e) che hanno già raggiunto o superato l'età di riferimento regolamentare.
- 4) Le persone che al momento dell'assicurazione risultano avere un'incapacità lavorativa parziale vengono assicurate solo per la parte corrispondente al grado di capacità di guadagno.
- 5) Se un rapporto di lavoro a tempo determinato viene prolungato oltre la durata di tre mesi, il dipendente è assicurato a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. Se presso lo stesso datore di lavoro vengono svolti più impieghi consecutivi con una durata complessiva superiore a tre mesi e se fra di essi non vi è nessuna interruzione di durata superiore a tre mesi, il dipendente è assicurato a partire dall'inizio del quarto mese di lavoro. Tuttavia, se prima della prima entrata in servizio viene concordato che la durata complessiva dell'impiego o dell'occupazione supererà i tre mesi, il dipendente è assicurato dall'inizio del rapporto di lavoro.
- 6) In casi eccezionali il Consiglio direttivo della Cassa pensione 2 può autorizzare l'assicurazione o la prosecuzione dell'assicurazione per dipendenti remunerati all'estero per una durata massima di due anni. Il datore di lavoro comunica lo stipendio da assicurare sempre in franchi svizzeri.
- 7) Su richiesta al Consiglio direttivo della Cassa pensione 2, i dipendenti possono essere esonerati dall'assicurazione se
 - a) non lavorano o non lavorano continuativamente in Svizzera e sono sufficientemente assicurati all'estero, ma non sono soggetti a un'assicurazione obbligatoria contro i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità né in un Paese dell'Unione Europea, né in Islanda, Norvegia o Liechtenstein;
 - b) sono sufficientemente assicurati presso un'altra cassa pensione.
- 8) Per tutta la durata di un congedo non retribuito le prestazioni di rischio restano assicurate nella consueta entità, tuttavia per un massimo di due anni e non oltre la durata del congedo non retribuito.
- 9) I dipendenti che percepiscono già una rendita di vecchiaia da parte di una cassa pensione vengono nuovamente assicurati.
- 10) I dipendenti che sono già assicurati presso la Cassa pensione 2 non possono assicurare presso la stessa anche lo stipendio che percepiscono da un altro datore di lavoro.
- 11) Gli assicurati che entrano di nuovo nella Cassa pensione 2 sono considerati come nuovi assicurati. Gli assicurati che, all'interno di Credit Suisse Group AG, passano alla Cassa pensione 2 da un altro istituto di previdenza sono considerati anch'essi come nuovi assicurati.

Art. 17

Termine dell'assicurazione

- 1) In linea di massima l'assicurazione termina con la cessazione del rapporto di lavoro, salvo che sia dovuta una rendita d'invalidità o per superstiti.
- 2) Per i rischi d'invalidità e di decesso la protezione assicurativa rimane in vigore fino all'inizio di un nuovo rapporto di lavoro, tuttavia per la durata massima di un mese.
- 3) Se i requisiti per l'affiliazione ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 non sono più rispettati, l'assicurazione viene proseguita senza il versamento di contributi fino all'insorgere di un caso di previdenza o di libero passaggio.

Art. 18

Assicurazione esterna dopo la cessazione del rapporto di lavoro

- 1) Al termine del rapporto di lavoro l'assicurato può restare volontariamente affiliato come assicurato esterno alla Cassa pensione 2 previa richiesta al Consiglio direttivo della Cassa pensione 2.
- 2) Le condizioni dettagliate per l'affiliazione all'assicurazione esterna (età minima, anni di servizio) sono disciplinate dal Consiglio di fondazione.
- 3) Le condizioni d'assicurazione vengono stabilite in un accordo tra l'assicurato e la Cassa pensione 2.
- 4) Per l'assicurazione esterna vigono le seguenti prescrizioni:
 - a) lo stipendio assicurato al momento della cessazione del rapporto di lavoro non può più essere modificato;
 - b) oltre ai suoi contributi, l'assicurato è tenuto ad assumersi anche quelli del datore di lavoro;
 - c) il pagamento dei contributi viene eseguito mensilmente con l'addebito su un conto presso una banca appartenente a Credit Suisse Group;
 - d) l'assicurazione esterna termina
 - alla fine del mese in cui l'assicurato compie 58 anni;
 - non appena l'assicurato inizia a lavorare a tempo pieno o parziale per un altro datore di lavoro e diviene soggetto all'assicurazione obbligatoria ai sensi della LPP;
 - con l'ultimo mese di contributi pagato, se il pagamento dei contributi viene interrotto; oppure
 - dopo non più di due anni dall'inizio dell'assicurazione esterna;
 - e) se l'assicurazione esterna viene terminata prima del 58° anno d'età, si verifica un'uscita. In tal caso diventa esigibile una prestazione d'uscita;
 - f) se l'assicurazione esterna viene terminata dopo il 58° anno d'età, si verifica un pensionamento. In tal caso diventano esigibili le prestazioni di vecchiaia previste dal regolamento.

2.2 Obblighi

Art. 19

Obbligo di informazione del datore di lavoro

Il datore di lavoro è tenuto a comunicare tempestivamente le modifiche dello stipendio computabile e a mettere a disposizione di tutti gli organi competenti per lo svolgimento della previdenza professionale della Cassa pensione 2 tutti i dati sullo stipendio e i dati personali, in particolare per

- a) il calcolo e la riscossione dei contributi;
- b) la valutazione dei diritti alle prestazioni, nonché il calcolo e la concessione delle prestazioni e il relativo coordinamento con le prestazioni di altre assicurazioni sociali;
- c) l'esercizio di un diritto di rivalsa nei confronti di terzi civilmente responsabili; oppure
- d) l'allestimento di statistiche.

Il datore di lavoro si fa carico delle conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di informazione.

Art. 20

Obbligo di informazione della Cassa pensione 2

- 1) Il presente regolamento delle prestazioni è disponibile online sul sito della Cassa pensione. Ogni assicurato e ogni pensionato riceve, su richiesta, una copia del regolamento delle prestazioni nella versione attualmente vigente.
- 2) La Cassa pensione 2 informa gli assicurati e i pensionati in forma appropriata in merito alle modifiche del regolamento.
- 3) Al termine di ogni esercizio contabile viene messa a disposizione degli assicurati la relazione annuale in forma appropriata.
- 4) Ogni assicurato riceve annualmente un elenco dei contributi versati dallo stesso e dal datore di lavoro, una situazione del capitale vecchiaia acquisito, e un resoconto degli averi nel conto complementare capitale vecchiaia, nonché delle prestazioni di vecchiaia, di invalidità e per i superstiti future. In caso di divergenze tra il certificato d'assicurazione e il presente regolamento, è determinante quest'ultimo.
- 5) Ogni pensionato riceve annualmente un conteggio della rendita e un attestato fiscale.
- 6) I costi straordinari sostenuti dalla Cassa pensione 2 in relazione alle richieste di informazioni di altro tipo da parte degli assicurati o beneficiari di rendita vengono addebitati al richiedente; a tal proposito, la tariffa oraria viene comunicata anticipatamente.

Art. 21

Obbligo di collaborazione e informazione all'entrata

- 1) All'inizio dell'assicurazione nella Cassa pensione 2, l'assicurato è tenuto a far versare immediatamente alla Cassa pensione 1 tutte le prestazioni d'uscita degli istituti di previdenza dei precedenti datori di lavoro e tutti gli averi sotto forma di conti e polizze di libero passaggio.
- 2) L'assicurato è tenuto a fornire alla Cassa pensione 2 tutte le informazioni connesse con la previdenza professionale, in particolare:
 - a) nome e indirizzo dell'istituto di previdenza del precedente datore di lavoro, nonché gli importi dei contributi da versare alla Cassa pensione 2;
 - b) eventuale limitazione della capacità di guadagno;
 - c) riserve per motivi di salute non ancora scadute presso precedenti istituti di previdenza;
 - d) indicazioni sul suo stato di salute, ove richieste dalla Cassa pensione 2.
- 3) All'assicurato spetta l'obbligo di informare la Cassa pensione 2 in merito a precedenti rapporti previdenziali e di libero passaggio, in particolare per quanto riguarda:
 - a) l'importo della prestazione d'uscita che viene trasferito;
 - b) la prestazione d'uscita già acquisita all'età di 50 anni;
 - c) l'importo della prestazione d'uscita a cui avrebbe avuto diritto al momento del suo matrimonio;
 - d) l'importo della prima prestazione d'uscita comunicata all'assicurato dall'entrata in vigore della LFLP all'1.1.1995;
 - e) l'importo che l'assicurato ha percepito come prelievo anticipato da un istituto di previdenza nel quadro della promozione della proprietà abitativa e che non è ancora stato rimborsato, nonché il momento del prelievo anticipato e l'oggetto della proprietà abitativa in questione;
 - f) l'importo costituito in pegno nel quadro della promozione della proprietà abitativa, il nome del creditore pignoratizio nonché il momento della costituzione in pegno e l'oggetto della proprietà abitativa in questione;
 - g) l'avere disponibile nel pilastro 3a, accumulato con versamenti provenienti da un periodo in cui l'assicurato non apparteneva ad alcun istituto di previdenza;
 - h) la data del primo ingresso in un istituto di previdenza in Svizzera, se l'assicurato è arrivato dall'estero durante gli ultimi cinque anni;
 - i) gli importi e le date dei riscatti facoltativi effettuati negli ultimi tre anni prima dell'inizio dell'assicurazione presso la Cassa pensione 2;
 - j) gli importi delle rendite di vecchiaia correnti erogate da un istituto di previdenza e gli importi dei precedenti prelievi di capitale correlati con un pensionamento avvenuto presso un istituto di previdenza.

L'assicurato si fa carico delle conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di informazione.

Art. 22

Obbligo di informazione generale

L'assicurato che abbia fatto o faccia valere un diritto a una rendita d'invalidità è tenuto a far versare immediatamente alla Cassa pensione 2 tutte le prestazioni d'uscita degli istituti di previdenza dei precedenti datori di lavoro e tutti gli averi sotto forma di conti e polizze di libero passaggio.

L'assicurato o i beneficiari della prestazione sono tenuti a comunicare immediatamente alla Cassa pensione 2 tutte le circostanze importanti che influiscono sull'assicurazione o sulla fruizione della prestazione, in particolare:

- a) il decesso di un assicurato o beneficiario di rendita;
- b) le variazioni dello stato civile, come matrimonio o nuovo matrimonio, divorzio, vedovanza, variazioni dell'unione registrata ai sensi della Legge sull'unione domestica registrata;
- c) cambi di indirizzo o modifiche delle istruzioni di pagamento;
- d) in caso di concubini: giustificativi che attestano lo stato di concubinato;
- e) in caso di persone che vengono sostenute in misura determinante: documenti giustificativi che attestano tale sostentamento;
- f) in caso di diritto a rendite di invalidità: indicazioni su
 - variazioni del grado d'invalidità, della situazione reddituale e dell'incapacità lavorativa;
 - cambiamenti dello stato di salute;
 - misure di reintegrazione;
 - aumento, riduzione o sospensione dei pagamenti di altre assicurazioni sociali;
 - assunzione o cessazione dell'attività lavorativa;
 - il reddito da attività lucrativa o il reddito sostitutivo conseguito o presumibilmente ancora conseguibile;
- g) in caso di diritto a rendite di invalidità o per superstiti: dati su importi e prestazioni di terzi per il calcolo della sovrassicurazione e delle prestazioni della Cassa pensione 2;
- h) in caso di prosecuzione della protezione previdenziale: conseguimento di un reddito da lavoro complementare;
- i) in caso di riscatti e rimborsi di prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà abitativa: comunicazione di un'incapacità di guadagno;
- j) su richiesta della Cassa pensione 2: altre informazioni necessarie per la documentazione del diritto;
- k) in caso di assicurazione esterna: inizio di un rapporto di lavoro con assicurazione obbligatoria ai sensi della LPP.

L'assicurato e/o il beneficiario della prestazione si fa/si fanno carico delle conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di informazione.

Art. 23

Esame dello stato di salute

- 1) Con l'ammissione alla Cassa pensione 2 o in caso di aumenti della prestazione, la Cassa pensione 2 può disporre un esame medico da parte del medico di fiducia e apportare riserve a tempo limitato. La durata massima di una riserva è di cinque anni.
- 2) La Cassa pensione 2 comunica all'assicurato per iscritto entro tre mesi dal ricevimento dell'esame medico da parte della Cassa pensione 2, ma non oltre sei mesi dall'ingresso, se viene emessa un'eventuale riserva e informa l'assicurato in merito all'entità e alla durata di tale riserva. Una riserva è limitata ai problemi di salute riscontrati dal medico.
- 3) In caso di riserve, la Cassa pensione 2 può limitare le sue prestazioni per gli invalidi e i superstiti. La copertura previdenziale acquisita con le prestazioni d'uscita trasferite non può essere oggetto di riduzioni.
- 4) Il periodo della riserva già trascorso presso il precedente istituto di previdenza deve essere computato al periodo di validità della nuova riserva.
- 5) Se per una nuova persona da assicurare è in corso una verifica della riserva, fino alla comunicazione relativa a tale riserva resta in essere una protezione previdenziale provvisoria. Se nel corso

della protezione previdenziale provvisoria si verifica un caso di prestazione, vengono erogate le prestazioni di previdenza tenendo conto delle prestazioni acquisite risultanti dalla prestazione d'uscita trasferita dal precedente istituto di previdenza, e tenendo conto di un'eventuale riserva. Eventuali ulteriori prestazioni di previdenza assicurate in via provvisoria vengono erogate se il caso di prestazione non è riconducibile a una causa già presente prima dell'inizio della protezione provvisoria.

- 6) Se l'invalidità o il decesso della persona assicurata si verifica durante il periodo di validità della riserva per uno dei motivi che avevano provocato la riserva, l'esclusione vale per l'intera durata della prestazione. Di conseguenza dall'esclusione sono interessate anche le prestazioni future, purché il decesso non sia dovuto a una causa diversa.

Art. 24 **Violazione dell'obbligo di dichiarazione**

- 1) Su richiesta, l'assicurato è tenuto a rilasciare una dichiarazione scritta sul suo stato di salute.
- 2) In caso di dati non veritieri o incompleti dell'assicurato, la Cassa pensione 2 può limitare le sue prestazioni per gli invalidi e i superstiti.
- 3) Dopo essere venuta a conoscenza di una violazione dell'obbligo di dichiarazione, la Cassa pensione 2 decide se avvalersi della riserva sulle prestazioni o se recedere dal contratto previdenziale. La Cassa pensione comunica la propria decisione entro sei mesi dal momento in cui è venuta a conoscenza della violazione dell'obbligo di dichiarazione.

Art. 25 **Conseguenze di una inadempienza**

- 1) La Cassa pensione 2 può sospendere, ridurre o rifiutare le proprie prestazioni previste dal regolamento, parzialmente o totalmente, se l'AVS/AI riduce, revoca o rifiuta una prestazione perché lo stesso avente diritto alla prestazione ha provocato il decesso o l'invalidità con colpa grave.
- 2) La Cassa pensione 2 può sospendere, ridurre o rifiutare le proprie prestazioni previste dal regolamento, parzialmente o totalmente:
 - a) in caso di violazione dell'obbligo di evitare o di ridurre il danno;
 - b) in caso di violazione dell'obbligo di informazione o di notifica nei confronti della Cassa pensione 2 e del suo medico di fiducia;
 - c) in caso di violazione dell'obbligo di collaborazione o di rifiuto di sottoporsi a un eventuale esame medico presso il medico di fiducia o di verifiche del diritto da parte di assicurazioni sociali;
 - d) in caso di comportamenti come inganno ai danni della Cassa pensione 2, o di pregiudizio o lesione dei suoi interessi, per cui non è più lecito pretendere dalla Cassa pensione 2 l'erogazione delle prestazioni.

2.3 Disposizioni comuni

Art. 26 **Sovrassicurazione**

- 1) Le prestazioni della Cassa pensione 2 vengono ridotte qualora esse, in concorso con prestazioni di uguale tipo e finalità erogate da una parte terza in seguito agli stessi eventi dannosi, conducano a un reddito suppletivo superiore al 90% della perdita presumibile di guadagno o dello stipendio vigente computabile prima del pensionamento ai sensi dell'art. 33.
- 2) Per prestazioni di parte terza si intendono:
 - a) prestazioni dell'AVS;
 - b) prestazioni dell'AI;
 - c) prestazioni dell'Assicurazione militare;
 - d) prestazioni dell'Assicurazione infortuni obbligatoria;
 - e) prestazioni di corrispondenti assicurazioni sociali estere;

- f) prestazioni di un altro istituto di previdenza nazionale o estero, di istituzioni di libero passaggio o dell'istituto collettore;
 - g) prestazioni dell'assicurazione di un terzo civilmente responsabile;
 - h) eventuali pagamenti suppletivi dello stipendio da parte del datore di lavoro o di un'assicurazione, se il datore di lavoro versa almeno la metà dei premi;
 - i) i redditi da lavoro o suppletivi che si continuano o che si potrebbero presumibilmente continuare a percepire in caso di invalidità parziale o totale; fa eccezione il reddito sostitutivo percepito durante la partecipazione a una misura di reintegrazione ai sensi dell'art. 8a LAI;
 - j) dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento: anche le prestazioni di vecchiaia erogate da assicurazioni sociali e da istituti di previdenza svizzeri ed esteri.
- 3) Gli assegni per grandi invalidi e per menomazione dell'integrità, le indennità e prestazioni analoghe di parte terza nonché le prestazioni di assicurazioni su infortunio, vita e indennità giornaliera autofinanziate dagli stessi assicurati non vengono computati nella sovrassicurazione.
 - 4) Per l'accertamento del reddito complessivo le prestazioni di capitale vengono convertite in rendite conformemente alle basi tecniche della Cassa pensione 2. A tal proposito, il conto complementare capitale vecchiaia non viene considerato.
 - 5) In caso di riduzione, tutte le prestazioni della Cassa pensione 2. sono interessate in ugual misura.
 - 6) Le riduzioni vengono riesaminate qualora subentrino sostanziali variazioni a livello di prestazioni erogate da terzi, oppure qualora vengano riconosciute o soppresse delle rendite. L'ultima perdita di guadagno presumibile definita all'inizio delle prestazioni viene rivalutata in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo, ma non può risultare inferiore al valore iniziale.
 - 7) Nella valutazione della sovrassicurazione, le prestazioni della Cassa pensione 1 e della Cassa pensione 2 vengono considerate in maniera complessiva su entrambe le fondazioni, laddove eventuali riduzioni nelle prestazioni delle due casse pensioni vengono generalmente eseguite in modo proporzionale.

Art. 27

Cessione di diritti verso terzi

In caso di obbligo di risarcimento danni di un terzo a causa del decesso di un assicurato o a causa di danni alla sua salute, la Cassa pensione 2 subentra per legge nelle richieste di risarcimento danni (ma non nelle pretese di riparazione morale) dell'assicurato, dei suoi superstiti o beneficiari fino alla concorrenza della prestazione che questo è tenuto a versare. Se la cessione viene rifiutata, la Cassa pensione 2 riduce tecnicamente le prestazioni.

Art. 28

Disposizioni di forma

- 1) Per la riscossione di una prestazione in capitale prevista dal regolamento di almeno CHF 5'000, di una prestazione in capitale volontaria o di un pagamento in contanti al momento dell'uscita, nonché per un prelievo anticipato per il finanziamento della proprietà d'abitazione da parte di una persona coniugata o che viva in un'unione domestica registrata, è necessario il consenso scritto del coniuge o del partner registrato. A tal proposito, per la riscossione
 - a) di un importo inferiore a CHF 20'000, la firma del coniuge o del partner registrato sulla dichiarazione di consenso deve essere autenticata da un notaio o da un funzionario pubblico; l'autenticazione può avvenire altresì apponendo la firma presso la sede della Cassa pensione 2 in presenza di un collaboratore della stessa;
 - b) di un importo pari ad almeno CHF 20'000, la firma del coniuge o del partner registrato sulla dichiarazione di consenso deve sempre essere autenticata da un notaio.
- 2) Per la riscossione di una prestazione in capitale prevista dal regolamento di almeno CHF 5'000, di una prestazione in capitale volontaria o di un pagamento in contanti al momento dell'uscita, nonché per un prelievo anticipato per il finanziamento della proprietà d'abitazione da parte di una persona non coniugata e che non viva in un'unione domestica registrata, è necessario un certificato di stato civile aggiornato.

Art. 29**Esigibilità e pagamento delle prestazioni**

- 1) Il diritto a una prestazione prevista dal regolamento insorge non appena siano soddisfatti tutti i relativi requisiti ai sensi del regolamento. La rendita del mese in cui il relativo diritto si estingue viene erogata per l'intero mese. Qualora il diritto insorga al 1° gennaio, si applica il regolamento valido al 31 dicembre dell'anno precedente. Le prestazioni in capitale sono esigibili congiuntamente con l'insorgere del diritto.
- 2) Le prestazioni della Cassa pensione 2 sono erogate nel modo seguente:
 - a) le rendite mensilmente, alla fine di ogni mese;
 - b) i pagamenti di capitale entro 30 giorni dalla scadenza, ma non prima che siano noti con certezza gli aventi diritto;
 - c) le prestazioni per i beneficiari conformemente all'art. 55 segg. al termine del pagamento dello stipendio dopo il decesso, tuttavia non prima che sia stato accertato il diritto alla prestazione.
- 3) Fino al momento del pagamento conformemente al cpv. 1 le prestazioni non vengono remunerate.
- 4) I pagamenti della Cassa pensione 2 vengono effettuati all'indirizzo comunicato dall'avente diritto alla prestazione in Svizzera, in uno Stato UE o AELS, oppure in uno Stato che applica lo standard IBAN per la gestione dei pagamenti. I costi di transazione che insorgono per pagamenti verso Paesi che non applicano lo standard IBAN, così come gli oneri di cambio, sono a carico dell'avente diritto. I pagamenti della Cassa pensione 2 sono effettuati sempre in franchi svizzeri.
- 5) La Cassa pensione 2 può richiedere un attestato che documenti il diritto; se l'avente diritto non lo presenta, la Cassa pensione 2 può differire interamente o parzialmente il pagamento delle prestazioni.

Art. 30**Adeguamento all'evoluzione dei prezzi**

Le rendite di vecchiaia, d'invalidità e per superstiti vengono adeguate all'evoluzione dei prezzi compatibilmente alle possibilità finanziarie della Cassa pensione 2. Il Consiglio di fondazione stabilisce a cadenza annuale se e in che misura vengono adeguate le rendite. La decisione viene spiegata nel rapporto annuale.

Art. 31**Divieto di cessione e di costituzione in pegno delle prestazioni della Cassa pensione**

I diritti nei confronti della Cassa pensione 2 non possono essere né ceduti né costituiti in pegno prima della scadenza. È fatta salva la costituzione in pegno per il finanziamento della proprietà abitativa ai sensi dell'art. 30 segg. LPP.

Art. 32**Rimborso di prestazioni**

Qualora sia dimostrabile che alcune prestazioni della Cassa pensione 2 sono state percepite in modo illegittimo, questa ne richiede il rimborso immediato. Qualora il rimborso risulti impossibile, la prestazione viene ridotta a vita per l'importo non rimborsato conformemente alle basi tecniche. Dietro richiesta al Consiglio direttivo, la Cassa pensione 2 può rinunciare al rimborso, se il beneficiario della prestazione era in buona fede e il rimborso comporterebbe disagi eccessivi.

2.4 Finanziamento

Art. 33**Stipendio computabile**

- 1) Lo stipendio di base computabile corrisponde ai tipi di stipendio versati annualmente ai sensi dell'appendice F, purché questi non superino la soglia annua pari a 10 volte, ovvero per i membri del Consiglio direttivo di Credit Suisse Group AG pari a 24 volte, la rendita di vecchiaia AVS annua massima.

I tipi di stipendio non elencati nell'appendice F non vengono computati e, pertanto, non fanno parte dello stipendio di base computabile. È fatta riserva dell'art. 3 cpv. 2.

- 2) Lo stipendio di base eccedente computabile corrisponde alla quota dei tipi di stipendio versati annualmente ai sensi dell'appendice F che supera la soglia annua pari a 10 volte, ovvero per i membri del Consiglio direttivo di Credit Suisse Group AG pari a 24 volte, la rendita di vecchiaia AVS annua massima.

I tipi di stipendio non elencati nell'appendice F non vengono computati e, pertanto, non fanno parte dello stipendio di base eccedente computabile.

- 3) Lo stipendio variabile computabile corrisponde all'Award versato soggetto all'AVS, conformemente all'appendice F. Award liquidati successivamente di assicurati già usciti vengono esclusi dallo stipendio variabile computabile e non sono assicurati.
- 4) Lo stipendio di base computabile, lo stipendio di base eccedente computabile e lo stipendio variabile computabile non possono superare insieme annualmente la soglia assoluta pari a 28 volte la rendita di vecchiaia AVS annua massima.
- 5) Fatte salve disposizioni contrarie, per i valori massimi vige il seguente ordine:
 - a) lo stipendio di base computabile precede lo stipendio di base eccedente computabile;
 - b) lo stipendio di base computabile e lo stipendio di base eccedente computabile precedono entrambi lo stipendio variabile computabile.
- 6) In caso di occupazione a tempo parziale, il calcolo dello stipendio di base computabile, dello stipendio di base eccedente computabile e dello stipendio variabile computabile ai sensi dei cpv. 1-4 si effettua sulla base dello stipendio per l'occupazione a tempo parziale riducendo le soglie in proporzione corrispondente.

Art. 34

Stipendio assicurato

- 1) Lo stipendio assicurato nella Cassa pensione 2 corrisponde allo stipendio di base computabile, allo stipendio di base eccedente computabile e allo stipendio variabile computabile dedotta una trattenuta di coordinamento. La trattenuta di coordinamento ammonta a 4,5 volte la rendita di vecchiaia AVS annua massima (trattenuta di coordinamento maggiore).
- 2) La trattenuta di coordinamento maggiore viene inizialmente dedotta dallo stipendio di base computabile. Se lo stipendio di base computabile è inferiore a una somma pari a 4,5 volte la rendita di vecchiaia AVS massima, la restante parte della trattenuta di coordinamento viene dedotta dallo stipendio variabile computabile.
- 3) Lo stipendio assicurato Rischio è pari alla media degli ultimi tre stipendi variabili assicurati.
- 4) Non appena almeno uno degli stipendi computabili ai sensi dell'art. 33 o la trattenuta di coordinamento maggiore subisce una modifica per effetto dell'aumento della rendita di vecchiaia AVS annua massima, viene svolto un nuovo calcolo dello stipendio assicurato alla data dell'entrata in vigore della modifica.
- 5) In caso di cambiamenti retroattivi dello stipendio computabile, anche i contributi dell'assicurato e del datore di lavoro devono essere versati retroattivamente fino al momento della modifica dello stipendio.

Art. 35

Stipendio assicurato in caso di rapporti di lavoro particolari

- 1) I dipendenti che percepiscono esclusivamente una paga oraria non sono assicurati.
- 2) Per gli assicurati con rapporti di lavoro remunerati in maniera mista (impiego a tempo indeterminato e lavoro remunerato con paga oraria), è determinante per il calcolo delle prestazioni relative alla quota remunerata con paga oraria la media degli stipendi assicurati nell'ambito della paga oraria degli ultimi dodici mesi. Se la paga oraria è stata assicurata per un periodo inferiore a dodici mesi, risulta determinante la media mensile.

Art. 36

Proseguimento della protezione previdenziale

- 1) L'assicurato che ha compiuto 58 anni e il cui stipendio di base computabile si riduce può richiedere al momento della riduzione che la protezione previdenziale continui a basarsi sullo stipendio di base computabile nel relativo importo precedente alla riduzione dello stipendio. La riduzione dello stipendio non può eccedere il 50%. Lo stipendio assicurato conseguito usualmente per un lavoro uguale o dello stesso tipo, calcolato sul tempo pieno, non può essere ridotto di più del 50%.
- 2) L'assicurato si fa interamente carico dei contributi di risparmio e di rischio del datore di lavoro e del dipendente sulla quota dello stipendio che corrisponde alla differenza tra lo stipendio di base assicurato prima e dopo la riduzione dello stipendio.
- 3) La prosecuzione della protezione previdenziale è consentita fino al raggiungimento dell'età di riferimento, ma non oltre.
- 4) La prosecuzione della protezione previdenziale termina con un pensionamento parziale o non appena l'assicurato percepisce, oltre al suo stipendio di base computabile ridotto, un reddito da lavoro aggiuntivo. Tale circostanza deve essere comunicata immediatamente alla Cassa pensione 2.
- 5) In caso di modifica del tasso di occupazione, l'intera continuazione dell'assicurazione di un assicurato basata su un precedente regolamento delle prestazioni viene nuovamente rivalutata ai sensi del presente regolamento.

Art. 37

Contributi di risparmio e di rischio

- 1) Le prestazioni vengono finanziate attraverso i contributi riscossi sullo stipendio di base assicurato, sullo stipendio di base eccedente assicurato e sullo stipendio variabile assicurato come da appendice D. Il datore di lavoro versa i contributi di rischio e di risparmio del datore di lavoro, mentre l'assicurato versa i contributi di risparmio del dipendente.

Il contributo di rischio contiene, oltre ai contributi di rischio in senso stretto, anche un contributo per le spese di gestione.

- 2) L'obbligo di contribuzione inizia con l'entrata nella Cassa pensione 2 ovvero nel giorno in cui lo stipendio annuo computabile supera la soglia di cui all'art. 16 e termina
 - a) nell'ultimo giorno per il quale il datore di lavoro versa per l'ultima volta lo stipendio o i pagamenti suppletivi dello stipendio;
 - b) alla fine del mese in cui si verifica un caso di prestazione (pensionamento, decesso, invalidità);
 - c) nell'ultimo giorno nel quale lo stipendio annuo computabile supera la soglia di cui all'art. 16;
 - d) entro e non oltre la fine del mese in cui l'assicurato ha raggiunto l'età di riferimento.
- 3) I contributi di rischio e di risparmio sullo stipendio di base assicurato e sullo stipendio di base eccedente assicurato vengono riscossi mensilmente, mentre quelli sullo stipendio variabile assicurato vengono riscossi annualmente.
- 4) Il contributo di risparmio del dipendente viene trattenuto dal datore di lavoro a favore della Cassa pensione 2 direttamente dallo stipendio.
- 5) L'assicurato può rideterminare ogni anno i contributi di risparmio del dipendente che vengono riscossi sullo stipendio di base assicurato, sullo stipendio di base eccedente assicurato e sullo stipendio variabile assicurato. La scelta della variante contributiva Base, Standard o Top deve essere effettuata di volta in volta entro il 1° dicembre dell'anno civile in corso e vale per l'intero anno civile successivo.
- 6) Per gli assicurati che non hanno mai effettuato una scelta e in occasione dell'entrata, si applica la variante contributiva Standard. Per gli assicurati che non si avvalgono del diritto di opzione si applica di volta in volta l'ultima variante contributiva scelta.

- 7) Il pagamento dei contributi sullo stipendio di base assicurato e sullo stipendio di base eccedente assicurato è sospeso per l'intera durata di un congedo non retribuito. In questo periodo, il capitale vecchiaia e gli averi presenti sul conto complementare capitale vecchiaia rimangono investiti nella corrispondente strategia d'investimento.

Art. 38

Strategia d'investimento e conto d'esecuzione

- 1) L'assicurato ovvero il beneficiario di una rendita d'invalidità può scegliere per l'investimento del suo risparmio per capitale una strategia d'investimento ovvero l'investimento collettivo (fondo) alla base della stessa. Le strategie d'investimento disponibili per la scelta vengono stabilite dal Consiglio di fondazione nel regolamento sugli investimenti e si differenziano in particolare per il profilo di rischio/rendimento.

La scelta e la modifica della strategia d'investimento da parte dell'assicurato ovvero del beneficiario di una rendita d'invalidità avvengono di norma esclusivamente mediante la piattaforma "MyPension" messa a disposizione dalla Cassa pensione 2. Se l'assicurato non effettua alcuna scelta, l'investimento del capitale vecchiaia avviene nella strategia d'investimento a basso rischio (strategia di default). La scelta rimane valida fino a quando la persona assicurata effettua un'altra scelta.

La Cassa pensione 2 non fornisce alcuna garanzia in merito al mantenimento del valore o alla performance della strategia d'investimento scelta.

In occasione della scelta della strategia d'investimento, la Cassa pensione 2 informa l'assicurato ovvero il beneficiario di una rendita d'invalidità in merito alle varie strategie d'investimento e ai relativi rischi e costi. L'assicurato ovvero il beneficiario di una rendita d'invalidità deve confermare di aver ricevuto tali informazioni sulla piattaforma "MyPension".

- 2) Tutte le entrate di pagamento ai sensi dell'art. 39 vengono effettuate in primo luogo su un conto d'esecuzione infruttifero. Non appena possibile, di norma entro cinque giorni lavorativi bancari, viene effettuato l'investimento nella strategia d'investimento corrispondente ovvero nell'investimento collettivo / fondo alla base della stessa, al corso del giorno.

Tutti i pagamenti vengono effettuati tramite il conto d'esecuzione; a tal fine, la strategia d'investimento corrispondente viene precedentemente disinvestita in ragione dell'importo di pagamento.

Se la Cassa pensione 2 riceve comunicazione dell'uscita di un assicurato o del verificarsi di un caso di prestazione, gli investimenti delle summenzionate entrate di pagamento vengono effettuati di norma al massimo fino a 60 giorni prima di tale evento. In caso di uscita o pensionamento, la comunicazione deve essere effettuata da parte del datore di lavoro.

- 3) Gli accrediti e gli addebiti sul conto d'esecuzione vengono effettuati all'importo del conteggio in base alle condizioni del fornitore.

La Cassa pensione 2 non fornisce alcuna garanzia per eventuali divergenze tra i corsi e le condizioni al momento dell'ordine e al momento dell'esecuzione.

- 4) È responsabilità dell'assicurato verificare la corretta esecuzione degli investimenti/disinvestimenti entro 30 giorni dalla transazione tramite il portale online MyPension. Decorso tale termine, la transazione sarà considerata come accettata.
- 5) La Cassa pensione 2 declina ogni responsabilità per la tardiva o mancata esecuzione degli investimenti/disinvestimenti così come per gli eventi di forza maggiore.

Art. 39

Capitale vecchiaia

- 1) Per gli assicurati e i beneficiari di una rendita d'invalidità viene costituito un capitale vecchiaia. Questo comprende:
 - a) i contributi di risparmio del datore di lavoro e del dipendente;
 - b) le prestazioni d'uscita accreditate;
 - c) i riscatti versati dell'assicurato o del datore di lavoro;

- d) i rimborsi di prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà abitativa;
 - e) i trasferimenti di prestazioni d'uscita in seguito a divorzio;
 - f) la performance positiva e/o negativa della strategia d'investimento scelta; dedotti
 - g) i prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà abitativa;
 - h) il pagamento di prestazioni d'uscita in virtù di una sentenza di divorzio.
- 2) Il capitale vecchiaia corrisponde sempre al valore attuale del conto d'esecuzione e al corso di valutazione della strategia d'investimento, inclusa la performance positiva e/o negativa.

Art. 40

Conto complementare capitale vecchiaia (conto «pensionamento anticipato»)

- 1) Con il pensionamento prima del raggiungimento dell'età di riferimento si presentano possibilità di finanziamento aggiuntive, che possono essere coperte, in particolare, tramite riscatti nel conto complementare capitale vecchiaia. Per analogia, si applica il precedente art. 39.
- 2) Nel conto complementare capitale vecchiaia vi è la possibilità di finanziare completamente la differenza tra il capitale vecchiaia al pensionamento all'età di 58 anni e il capitale vecchiaia al pensionamento all'età di riferimento di 65 anni.
- 3) Per gli assicurati che hanno già compiuto il 58° anno d'età, l'importo massimo viene determinato in base a un pensionamento immediato.
- 4) Per quanto concerne la composizione del conto complementare capitale vecchiaia, si applica per analogia l'art. 39 cpv. 1.

Art. 41

Prestazioni d'uscita accreditate

- 1) Per prestazioni d'uscita accreditate si intendono
 - a) le prestazioni d'uscita dei precedenti istituti di previdenza, istituzioni di libero passaggio e della Fondazione istituto collettore;
 - b) gli averi trasferiti da altre forme previdenziali riconosciute (pilastro 3a);
 - c) gli accrediti di istituti di previdenza e le prestazioni d'uscita in seguito a divorzio.
- 2) Gli accrediti vengono sempre eseguiti tramite la Cassa pensione 1. A tal proposito, un trasferimento nella Cassa pensione 2 ha luogo solo se la possibilità di riscatto massima nel capitale rendita della Cassa pensione 1 viene superata al momento dell'entrata di pagamento.
- 3) Le prestazioni d'uscita accreditate vengono contabilizzate nel capitale vecchiaia anche se la possibilità di riscatto massima nel capitale vecchiaia viene superata al momento dell'entrata di pagamento.

Art. 42

Acquisto

Non appena l'assicurato ha trasferito alla Cassa pensione 1 per il trattamento tutte le prestazioni d'uscita degli istituti di previdenza dei precedenti datori di lavoro e tutti gli averi sotto forma di conti o polizze di libero passaggio, possono essere effettuati riscatti nella Cassa pensione 2 fino al verificarsi di un caso di prestazione.

Dal punto di vista previdenziale della Cassa pensione 1 e 2, ai fini dell'accertamento delle possibilità di riscatto massime il capitale vecchiaia e il conto complementare capitale vecchiaia (Cassa pensione 2) nonché il capitale rendita e il conto complementare capitale rendita (Cassa pensione 1) vengono considerati in maniera complessiva su entrambe le fondazioni. Le due fondazioni non si assumono alcuna responsabilità in merito alla deducibilità fiscale dei riscatti.

- 2) Se nell'ambito della promozione della proprietà abitativa l'assicurato ha effettuato prelievi anticipati, i riscatti possono essere effettuati solo dopo il rimborso completo dell'importo anticipato.
- 3) Una prestazione d'uscita erogata nell'ambito di un divorzio può essere reintegrata interamente o parzialmente.

- 4) In assenza di direttive dell'assicurato, i riscatti vengono accreditati nel seguente ordine: prima il riacquisto dopo il divorzio, poi il rimborso dei prelievi anticipati per la promozione della proprietà abitativa; a tal proposito, per il rimborso vale quanto riportato nell'art. 71.

Ulteriori riscatti possono essere effettuati solo dopo aver completato interamente il riacquisto dopo il divorzio e il rimborso dei prelievi anticipati per la promozione della proprietà abitativa.
- 5) Per gli accrediti che il datore di lavoro apporta nella Cassa pensione 2 a favore di un assicurato valgono le stesse condizioni che si applicano ai riscatti facoltativi.
- 6) In caso di invalidità, a partire dall'inizio del diritto a una rendita d'invalidità non possono più essere effettuati riscatti.
- 7) L'assicurato può effettuare fino a un massimo di quattro riscatti per anno civile nella Cassa pensione 2. I riscatti dell'assicurato vengono contabilizzati con la valuta del ricevimento.
- 8) La scadenza finale per i riscatti è sempre il 1° dicembre dell'anno civile. Non sono consentite valute retroattive. Gli assicurati i cui riscatti vengono accreditati alla Cassa pensione 2 su conti sbagliati o dopo il 1° dicembre non hanno diritto all'elaborazione per il periodo fiscale in questione.
- 9) La responsabilità per gli accertamenti sulla detraibilità fiscale dei riscatti spetta all'assicurato.

Se l'assicurato o il datore di lavoro effettuano riscatti, le prestazioni che vengono erogate nei successivi tre anni sotto forma di prestazione in capitale possono comportare conseguenze fiscali, che vanno a esclusivo carico dell'assicurato stesso.

Ai sensi del diritto di previdenza, le prestazioni risultanti da eventuali riscatti non possono essere versate sotto forma di capitale dalla previdenza prima della scadenza di un termine di tre anni.

- 10) Per gli assicurati che immigrano o sono immigrati dall'estero e che prima del trasferimento non sono mai stati affiliati a un istituto di previdenza in Svizzera, la somma di riscatto annua nei primi cinque anni dall'entrata in un istituto di previdenza svizzero non può eccedere il 20% della somma dello stipendio assicurato, dello stipendio di base eccedente assicurato e dello stipendio assicurato Rischio.
- 11) Per gli assicurati che percepiscono già o hanno già percepito prestazioni del secondo pilastro, alla data di entrata viene dedotto dal potenziale di riscatto l'aver di vecchiaia del quale l'assicurato disponeva al momento del verificarsi del corrispondente caso di prestazione.
- 12) A ogni variazione delle prestazioni di previdenza e comunque almeno una volta all'anno, la Cassa pensione 2 comunica all'assicurato la possibilità di riscatto massima.
- 13) La possibilità di riscatto massima vale anche al verificarsi di un caso di prestazione.

Art. 43

Riscatto nel capitale vecchiaia

- 1) In base alla variante contributiva scelta, il capitale vecchiaia individuale massimo corrisponde alla somma delle seguenti tre posizioni:
 - a) stipendio di base assicurato moltiplicato per la tariffa «Riscatto 1»;
 - b) stipendio di base eccedente assicurato moltiplicato per la tariffa «Riscatto 2»; e
 - c) stipendio assicurato Rischio moltiplicato per la tariffa «Riscatto 2»;
- 2) La possibilità di riscatto massima nel capitale vecchiaia corrisponde al capitale vecchiaia individuale massimo ridotto del capitale vecchiaia disponibile al momento del riscatto.

Art. 44

Riscatto nel conto complementare capitale vecchiaia

- 1) I riscatti nel conto complementare capitale vecchiaia sono consentiti solo se la possibilità di riscatto massima nel capitale vecchiaia è esaurita.

- 2) In base alla variante contributiva scelta, l' avere individuale massimo nel conto complementare capitale vecchiaia corrisponde alla somma delle seguenti tre posizioni:
 - a) stipendio di base assicurato moltiplicato per la tariffa «Riscatto pensionamento anticipato 3»;
 - b) stipendio di base eccedente assicurato moltiplicato per la tariffa «Riscatto pensionamento anticipato 4»; e
 - c) stipendio assicurato Rischio moltiplicato per la tariffa «Riscatto pensionamento anticipato 4».
- 3) La possibilità di riscatto individuale massima nel conto complementare capitale vecchiaia corrisponde all' avere individuale massimo complessivo nel conto complementare capitale vecchiaia ridotto dell' avere disponibile nel conto complementare capitale vecchiaia al momento del riscatto.
- 4) In caso di rinuncia al pensionamento anticipato, l' obiettivo della prestazione stabilito al momento del pensionamento può essere superato in misura massima del 5%. Il capitale eccedente nel conto complementare capitale vecchiaia si estingue a favore della Cassa pensione 2.

2.5 Prestazioni assicurative

Art. 45

Panoramica delle prestazioni assicurative Capitale vecchiaia

Prestazioni in caso d'invalidità

- Rendita d'invalidità temporanea
- Capitale d'invalidità
- Esonero dal pagamento dei contributi

Prestazioni in caso di decesso

- Rendita per coniugi temporanea
- Rendita per concubini temporanea
- Capitale in caso di decesso

Prestazioni in caso di divorzio

Prestazioni in caso di uscita

Promozione della proprietà abitativa

2.5.1 Prestazioni di vecchiaia

Art. 46

Condizioni generali per le prestazioni di vecchiaia

- 1) L'età di riferimento è raggiunta alla fine del mese in cui l'assicurato compie 65 anni.
- 2) Gli assicurati il cui rapporto di lavoro termina tra il compimento del 58° e il 70° anno di età hanno diritto alle prestazioni di vecchiaia, costituite dagli averi del capitale vecchiaia e del conto complementare capitale vecchiaia. Tuttavia, il diritto alle prestazioni di vecchiaia non insorge se alla fine del rapporto di lavoro fa seguito un nuovo rapporto di lavoro tra il datore di lavoro e l'assicurato, senza che tra i due rapporti di lavoro l'interruzione temporale sia stata rilevante.
- 3) In caso di ristrutturazioni aziendali il Consiglio di fondazione può, su richiesta, prevedere una riscossione anticipata delle prestazioni di vecchiaia, purché l'assicurato abbia già compiuto il 55° anno di età.
- 4) Per gli assicurati idonei al lavoro, il diritto alle prestazioni di vecchiaia insorge al primo giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Per assicurati non idonei al lavoro, il diritto alle prestazioni di vecchiaia insorge al primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono esauriti il diritto alla continuazione del pagamento dello stipendio e il diritto alle prestazioni dall'assicurazione contro la perdita di guadagno e non sussiste alcun diritto a una rendita d'invalidità.

- 5) Se il rapporto di lavoro resta prevalentemente in essere oltre l'età di riferimento, la fruizione della prestazione può essere differita al massimo fino al compimento del 70° anno di età. Durante il differimento della rendita non vengono più riscossi i contributi previsti dal regolamento. Il capitale vecchiaia resta investito.
- 6) Per beneficiari di una rendita d'invalidità, il diritto al capitale vecchiaia insorge con il raggiungimento dell'età di riferimento.
- 7) Con il percepimento delle prestazioni di vecchiaia si estinguono tutti i diritti nei confronti della Cassa pensione 2.
- 8) In caso di incapacità di guadagno dell'assicurato durante il differimento, il pensionamento avviene al primo giorno del mese successivo all'inizio dell'incapacità di guadagno.
- 9) Se l'assicurato decede durante il periodo del differimento i superstiti hanno diritto al capitale vecchiaia ai sensi dell'art. 58.

Art. 47

Prestazioni di vecchiaia (capitale vecchiaia, conto complementare capitale vecchiaia)

Dopo la comunicazione del pensionamento di un assicurato attivo ovvero al raggiungimento dell'età di riferimento da parte di un beneficiario di una rendita d'invalidità, la Cassa pensione 2 disinveste la rispettiva strategia d'investimento ovvero l'investimento collettivo / fondo alla base della stessa; ciò avviene di norma quindici giorni lavorativi bancari prima del momento del pensionamento, lasciando il saldo sul conto d'esecuzione infruttifero fino al momento della corresponsione.

Art. 48

Pensionamento parziale

- 1) Un assicurato che abbia raggiunto l'età di pensionamento minima può percepire una pensione parziale, a condizione che il grado di occupazione venga ridotto almeno del 20% rispetto a un impiego a tempo pieno e che l'attività restante ammonti almeno al 20% di un impiego a tempo pieno.
- 2) Il pensionamento parziale è escluso per gli assicurati che percepiscono una paga oraria.
- 3) Sono consentite al massimo tre fasi di pensionamento parziale, laddove la terza fase deve obbligatoriamente corrispondere al pensionamento residuo.
- 4) Il pensionamento parziale comporta la cessazione della continuazione della protezione previdenziale ai sensi dell'art. 36.
- 5) Con il pensionamento parziale diventa esigibile la prestazione di vecchiaia (capitale vecchiaia) in funzione del grado di pensionamento tecnico. Il grado di pensionamento tecnico corrisponde al rapporto tra la riduzione del grado di occupazione e il grado di occupazione precedente la riduzione.

Nell'ambito della liquidazione della prestazione si considera insorto il caso di prestazione vecchiaia. Per la quota restante, l'assicurato continua a essere considerato un assicurato attivo.

- 6) Per il pensionamento parziale vengono considerati in proporzione i seguenti parametri:
 - a) ai sensi dell'art. 34, lo stipendio di base assicurato, lo stipendio di base eccedente assicurato e lo stipendio variabile assicurato;
 - b) ai sensi degli artt. 42 segg., la possibilità di riscatto massima.
- 7) La valutazione degli aspetti di diritto fiscale di un pensionamento parziale rientra nella sfera di responsabilità dell'assicurato.

2.5.2 Prestazioni in caso di invalidità

Art. 49

Condizioni generali per le prestazioni di invalidità

- 1) Per incapacità lavorativa si intende l'impossibilità totale o parziale a svolgere il lavoro associato all'attuale professione o sfera di competenza, a causa di una limitazione della salute fisica, mentale o psichica. In caso di durata prolungata, è interessata anche l'attività associata a un'altra professione o sfera di competenza.
- 2) Per incapacità di guadagno si intende la perdita totale o parziale delle possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato ammissibile, causata da una limitazione della salute fisica, mentale o psichica e rimanente dopo un adeguato trattamento e reinserimento. Per valutare se si è in presenza di un'incapacità di guadagno vengono considerate soltanto le conseguenze della limitazione della salute. Inoltre, si è in presenza di un'incapacità di guadagno solo se tale condizione non può oggettivamente essere superata.
- 3) Per invalidità si intende l'incapacità di guadagno totale o parziale prevedibilmente permanente o di lunga durata.
- 4) L'incapacità lavorativa, l'incapacità di guadagno e l'invalidità si riferiscono alla sfera lavorativa.
- 5) La Cassa pensione 2 decide sulla presenza, l'entità e l'inizio dell'invalidità. La decisione si basa in ogni caso su una disposizione dell'AI o su una valutazione medica del medico di fiducia della Cassa pensione 2, nonché sulla valutazione della Cassa pensione 1. La Cassa pensione 2 è autorizzata a inoltrare al medico di fiducia e alla Cassa pensione 1 i documenti medici e altri documenti rilevanti per il caso.
- 6) Se l'assicurato o il beneficiario di una rendita d'invalidità rifiuta di sottoporsi alla valutazione del medico di fiducia predisposta dalla Cassa pensione 2 o di essere annunciato all'AI, la Cassa pensione 2 può rifiutare o sospendere l'erogazione delle prestazioni.
- 7) Il beneficiario di una rendita d'invalidità è tenuto a comunicare immediatamente alla Cassa pensione 2 le variazioni del grado di invalidità e dell'eventuale reddito da lavoro conseguito.
- 8) Il grado di invalidità viene controllato periodicamente. La Cassa pensione 2 è autorizzata a trasmettere documenti medici e altri documenti rilevanti al medico di fiducia della Cassa pensione 2 anche in caso di verifiche. In caso di variazione del grado di invalidità o dell'entità dell'incapacità di guadagno, la Cassa pensione 2 può ricalcolare l'importo della rendita d'invalidità o annullarla del tutto.

Art. 50

Rendita d'invalidità temporanea

- 1) Hanno diritto a una rendita d'invalidità gli assicurati che per motivi di salute sono considerati invalidi almeno per il 40% e che al momento in cui è subentrata l'incapacità lavorativa, le cui cause hanno condotto all'invalidità, erano assicurati presso la Cassa pensione 2.
- 2) L'assicurato ha diritto a una rendita d'invalidità conformemente al suo grado di invalidità pari almeno al 40%.

Un grado d'invalidità pari almeno al

- a) 70% dà diritto al 100% della rendita d'invalidità;
 - b) 60% dà diritto al 75% della rendita d'invalidità;
 - c) 50% dà diritto al 50% della rendita d'invalidità;
 - d) 40% dà diritto a 25% della rendita d'invalidità.
- 3) L'entità della rendita d'invalidità intera risulta dalla somma
 - a) del 70% dello stipendio di base assicurato;
 - b) del 45% dello stipendio di base eccedente assicurato; e
 - c) del 45% dello stipendio assicurato Rischio.

Il calcolo si basa sugli ultimi stipendi assicurati prima del subentro dell'incapacità lavorativa.

- 4) Il diritto alla rendita d'invalidità inizia non appena l'assicurato smette di percepire lo stipendio o i pagamenti suppletivi dello stipendio, che ammontano almeno all'80% del mancato stipendio e per i quali il datore di lavoro aveva versato almeno la metà dei premi. Prima della scadenza del termine di attesa di 730 giorni non sono dovute prestazioni pensionistiche.
- 5) Il diritto alla rendita d'invalidità si estingue se il beneficiario della rendita muore, se l'invalidità cessa, se il grado d'invalidità scende al di sotto del 40% (salvo reinserimento ai sensi dell'art. 8a LAI), e comunque al più tardi quando il beneficiario della rendita d'invalidità raggiunge l'età di riferimento.
- 6) Se la rendita d'invalidità annua ammonta a meno del 10% della rendita di vecchiaia AVS minima, viene versata come prestazione in capitale prevista dal regolamento.
- 7) A partire dal primo giorno dal raggiungimento dell'età di riferimento, per il beneficiario della rendita d'invalidità diventa esigibile il capitale vecchiaia previsto dal regolamento.

Art. 51

Capitale d'invalidità

L'aver nel conto complementare capitale vecchiaia viene corrisposto, di norma, sotto forma di prestazione in capitale prevista dal regolamento dopo che la Cassa pensione 2 è venuta a conoscenza della decisione passata in giudicato dell'Al federale. La strategia d'investimento ovvero l'investimento collettivo (fondo) alla base della stessa viene conseguentemente disinvestita(o) e trattenuta(o) fino al pagamento sul conto d'esecuzione infruttifero.

Art. 52

Esonero dal pagamento di contributi in caso d'invalidità

- 1) In caso di incapacità lavorativa ininterrotta di 365 giorni da parte di un assicurato, a partire dal 366° giorno dopo il subentrare dell'incapacità lavorativa viene meno l'obbligo di contribuzione per il datore di lavoro e l'assicurato. In caso di invalidità, l'esonero dal pagamento di contributi prosegue. La Cassa pensione 2 continua a integrare il capitale vecchiaia con i contributi di risparmio del datore di lavoro e del dipendente in base alla variante contributiva Standard.
- 2) Il pagamento dei contributi da parte della Cassa pensione 2 si basa sullo stipendio di base assicurato, sullo stipendio di base eccedente assicurato e sullo stipendio variabile assicurato prima del subentrare dell'incapacità lavorativa. L'esonero dal pagamento di contributi riguarda la quota di stipendio che non può più essere conseguita e corrisponde al grado dell'incapacità lavorativa.
- 3) Se temporaneamente l'assicurato diventa di nuovo idoneo al lavoro e tale idoneità al lavoro non dura più di un anno, il termine di attesa per l'esonero dal pagamento di contributi non ricomincia a decorrere, purché l'incapacità lavorativa sia riconducibile alla stessa causa.
- 4) Se l'incapacità lavorativa che è all'origine dell'invalidità inizia durante un congedo non retribuito, lo stipendio di base assicurato, lo stipendio di base eccedente assicurato e lo stipendio variabile assicurato prima dell'inizio del congedo non retribuito formano la base per l'esonero dal pagamento di contributi.
- 5) Il diritto all'esonero dai contributi si estingue completamente ovvero parzialmente quando l'incapacità lavorativa cessa completamente ovvero parzialmente, quando il diritto a una rendita d'invalidità della Cassa pensione viene meno completamente ovvero parzialmente, quando l'Al interrompe le proprie prestazioni, o quando l'assicurato o il beneficiario di una rendita d'invalidità decede, ma comunque al più tardi in occasione del raggiungimento dell'età di riferimento.

Art. 53

Reinserimento ai sensi dell'art. 26a LPP

- 1) Per tutto il periodo in cui un assicurato o un beneficiario di rendita d'invalidità percepisce una prestazione transitoria dell'Al nell'ambito di una prova di reinserimento ai sensi dell'art. 8a LAI, il diritto all'assicurazione e alle prestazioni nei confronti della Cassa pensione 2 rimangono in essere, anche se il tentativo di lavoro si svolge presso un datore di lavoro che non è affiliato alla Cassa pensione.

- 2) Se dopo la riduzione del grado d'invalidità la rendita d'invalidità viene diminuita o annullata, l'assicurato o il beneficiario della rendita d'invalidità continua ad essere assicurato presso la Cassa pensione 2 per tre anni alle stesse condizioni, purché
 - a) prima della diminuzione o dell'annullamento della rendita di transizione abbia partecipato a misure per il reinserimento ai sensi dell'art. 8a LAI; oppure
 - b) la rendita di transizione sia stata diminuita o annullata in seguito alla ripresa di un'attività lucrativa o a un aumento del grado di occupazione.
- 3) Durante la continuazione dell'assicurazione o il mantenimento del diritto alla prestazione, la Cassa pensione 2 può ridurre la rendita d'invalidità nella misura in cui tale decurtazione viene compensata da un reddito suppletivo dell'assicurato o del beneficiario della rendita d'invalidità.

Art. 54

Invalidità parziale

In caso di invalidità parziale, il capitale vecchiaia e gli averi nel conto complementare capitale vecchiaia vengono suddivisi in base al grado di invalidità tecnico.

Il grado di invalidità tecnico corrisponde al rapporto tra la riduzione del grado di occupazione e il grado di occupazione precedente la riduzione. Per la parte corrispondente al grado di invalidità tecnico l'assicurato è considerato come beneficiario di una rendita d'invalidità. Per la quota restante, l'assicurato continua a essere considerato un assicurato attivo.

- 2) In caso di invalidità parziale, per la parte attiva vengono considerati in proporzione i seguenti parametri:
 - a) ai sensi dell'art. 37, per la riscossione dei contributi, e ai sensi dell'art. 52, per l'esonero dai contributi, lo stipendio di base assicurato, lo stipendio di base eccedente assicurato e lo stipendio variabile assicurato;
 - b) ai sensi dell'art. 42 segg la possibilità di riscatto massima;
 - c) ai sensi dell'art. 51, gli averi nel conto complementare capitale vecchiaia per la liquidazione in capitale prevista dal regolamento.
- 3) Se cessa il rapporto di lavoro di un assicurato attivo con diritto alla rendita d'invalidità parziale della Cassa pensione 2, per la parte attiva del capitale vecchiaia e gli averi nel conto complementare capitale vecchiaia, di cui non era stato tenuto conto nel calcolo della rendita d'invalidità, si procede a un'uscita.

2.5.3 Prestazioni in caso di decesso

Art. 55

Condizioni generali per le prestazioni per i superstiti

- 1) Ai sensi della legge sull'unione domestica registrata, le unioni di questo tipo sono parificate ai matrimoni.
- 2) Un concubino che intende avvalersi di un diritto alle prestazioni della Cassa pensione 2 deve dimostrare di soddisfare le condizioni richieste dal regolamento per lo stato di concubino. Viene considerato concubino ai sensi del regolamento chi soddisfa in modo cumulativo le seguenti condizioni:
 - a) non è sposato né vive in un'unione domestica registrata con l'assicurato, il beneficiario della rendita d'invalidità, o con un'altra persona;
 - b) non è imparentato con l'assicurato o con il beneficiario della rendita d'invalidità conformemente all'art. 95 CC;
 - c) vive in una comunione domestica presso lo stesso domicilio con l'assicurato o il beneficiario della rendita d'invalidità da almeno cinque anni ininterrottamente e fino al subentro del caso di prestazione; la convivenza in una comunione domestica presso lo stesso domicilio non viene computata per questo termine di cinque anni qualora sia presente un ostacolo ai sensi della precedente lett. a) o b) (matrimonio, unione domestica registrata, parentela)
 - d) Affinché sussista un diritto a una rendita per concubini, deve essere stato consegnato alla Cassa pensione 1 in tempo di vita il contratto di concubinato della Cassa pensione autenti-

cato da un notaio. Il contratto di concubinato della Cassa pensione 1 vale sia per la Cassa pensione 1 sia per la Cassa pensione 2.

- 3) Il «sostentamento in misura determinante» è presente se sono soddisfatte in modo cumulativo le seguenti condizioni:
 - a) l'assicurato o il beneficiario di una rendita d'invalidità provvede al sostentamento della persona assistita per almeno la metà dei costi della vita;
 - b) il sostegno finanziario da parte dell'assicurato o del beneficiario di una rendita d'invalidità si svolge con regolarità e al momento della comunicazione alla Cassa pensione 2 dura da almeno tre anni;
 - c) la Cassa pensione 1 ha ricevuto in tempo di vita il contratto di mutuo sostegno della Cassa pensione. Il contratto di mutuo sostegno della Cassa pensione 1 vale sia per la Cassa pensione 1 sia per la Cassa pensione 2.
- 4) Come figli ai sensi del regolamento si considerano i figli ai sensi dell'art. 252 segg. CC e i figli affiliati ai sensi dell'art. 49 OAVS, che sono stati adottati senza compenso per la cura e l'educazione continuativa.
- 5) Un concubino o una persona assistita in misura determinante non ha diritto alle prestazioni per i superstiti se percepisce una rendita per vedovi o per vedove.

Art. 56

Rendita per coniugi temporanea

- 1) Se un assicurato o un beneficiario di rendita d'invalidità muore, il coniuge superstite ha diritto alla rendita per coniugi se:
 - a) deve provvedere al sostentamento di uno o più figli ai sensi dell'art. 55 cpv. 4; oppure
 - b) al momento del decesso dell'assicurato o del beneficiario della rendita d'invalidità aveva compiuto 45 anni e il matrimonio è durato almeno tre anni; se immediatamente prima della stipulazione del matrimonio essi vivevano in regime di concubinato ai sensi dell'art. 55 cpv. 2, lett. a) – c), tale durata viene sommata alla durata del matrimonio.
- 2) Il diritto alla rendita per coniugi ha inizio il primo giorno del mese successivo alla soppressione del pagamento dello stipendio, del pagamento dello stipendio dopo il decesso o della rendita d'invalidità.
- 3) Il diritto alla rendita per coniugi termina alla fine del mese nel quale il coniuge superstite decede o si risposa o nel quale l'assicurato deceduto avrebbe raggiunto l'età di riferimento.

In caso di nuovo matrimonio fino a tre anni prima del momento in cui l'assicurato deceduto avrebbe raggiunto l'età di riferimento, al coniuge superstite viene corrisposta un'indennità in soluzione unica di importo pari al triplo dell'ammontare annuo della rendita per coniugi.

Se il matrimonio viene sciolto prima della scadenza di dieci anni senza che diventino esigibili prestazioni per coniugi, ritorna valido il diritto nei confronti della Cassa pensione 2.

- 4) Nel caso di un assicurato deceduto, la rendita per coniugi ammonta al $66\frac{2}{3}\%$ della rendita d'invalidità assicurata, mentre nel caso di un beneficiario di una rendita d'invalidità deceduto ammonta al $66\frac{2}{3}\%$ della rendita d'invalidità percepita.
- 5) Se il coniuge superstite è di oltre dieci anni più giovane del coniuge deceduto, la rendita per coniugi viene ridotta dello 0,25% per ogni mese di età che supera la differenza di dieci anni. Questa riduzione diminuisce di $\frac{1}{240}$ per ogni mese intero di durata del matrimonio.
- 6) Se il coniuge superstite non ha diritto alla rendita per coniugi, viene erogata una prestazione sotto forma di prestazione in capitale prevista dal regolamento per un ammontare pari al triplo dell'importo annuale della rendita per coniugi.

Art. 57

Rendita per concubini temporanea

- 1) Se un assicurato o beneficiario di una rendita d'invalidità decede, ai sensi dell'art. 55 cpv. 2, lett. da a) a d) il concubino superstite ha diritto a una rendita per concubini se:
 - a) deve provvedere al sostentamento di uno o più figli ai sensi dell'art. 55 cpv. 4; oppure
 - b) al decesso dell'assicurato o del beneficiario di una rendita d'invalidità aveva compiuto 45 anni.
- 2) Il diritto alla rendita per concubini ha inizio il primo giorno del mese successivo alla soppressione del pagamento dello stipendio, incl. il pagamento dello stipendio dopo il decesso, o della rendita d'invalidità.
- 3) Il diritto alla rendita per concubini termina alla fine del mese nel quale il concubino superstite decede o si risposa o l'assicurato defunto avrebbe raggiunto l'età di riferimento.

In caso di matrimonio fino a tre anni prima del momento in cui l'assicurato deceduto avrebbe raggiunto l'età di riferimento, al concubino superstite viene corrisposta un'indennità in soluzione unica di importo pari al triplo dell'ammontare annuo della rendita per coniugi.

Se il matrimonio viene sciolto prima della scadenza di dieci anni senza che diventino esigibili prestazioni per coniugi, ritorna valido il diritto nei confronti della Cassa pensione 2.

- 4) Nel caso di un assicurato deceduto, la rendita per concubini ammonta al 66% della rendita d'invalidità assicurata, mentre nel caso di un beneficiario di una rendita d'invalidità deceduto ammonta al 66% della rendita d'invalidità percepita.
- 5) Se il concubino superstite è di oltre dieci anni più giovane del concubino deceduto, la rendita per il concubino viene ridotta dello 0,25% per ogni mese che supera questa differenza. Questa riduzione diminuisce di $\frac{1}{240}$ per ogni mese intero di durata del concubinato.
- 6) Se al momento del decesso l'assicurato o il beneficiario di una rendita d'invalidità è sposato, viene escluso il diritto concomitante alla rendita per il concubino superstite.

Art. 58

Capitale in caso di decesso

- 1) Se un assicurato o beneficiario di una rendita di vecchiaia decede, agli aventi diritto viene versato, sotto forma di prestazione in capitale, un capitale in caso di decesso.
- 2) Vi hanno diritto nel seguente ordine:
 - a.
 - aa) il coniuge;
 - ab) i figli del defunto aventi diritto, ai sensi della LPP, a una rendita per orfani;
 - ac)
 - le persone fisiche al cui sostentamento l'assicurato aveva provveduto in misura determinante ai sensi dell'art. 55 cpv. 3; o
 - la persona che ha convissuto con lui ai sensi dell'art. 55 cpv. 2 lett. da a) fino a c); o
 - la persona che deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni ai sensi dell'art. 55 cpv. 4;
 - b. se non vi sono beneficiari ai sensi della lettera a.:
 - ba) i figli del defunto non aventi diritto, ai sensi della LPP, a una rendita per orfani;
 - bb) i genitori;
 - bc) i fratelli e le sorelle germani e consanguinei;
 - c. se non vi sono beneficiari ai sensi delle lettere a. e b., gli altri eredi legittimi con esclusione della collettività.
- 3) In mancanza di aventi diritto ai sensi del cpv. 2 lett. a. aa) e ac) i figli vengono riuniti in un gruppo di beneficiari ai sensi delle lettere a. ab) e b. ba).
- 4) Se un assicurato o un beneficiario di rendita d'invalidità decede e diventa esigibile una rendita per coniuge o per concubini, il capitale in caso di decesso corrisponde alla somma:
 - a) degli averi presenti nel capitale vecchiaia e
 - b) degli averi presenti nel conto complementare capitale vecchiaia e

- c) a titolo di indennità per gli anni di contribuzione futuri mancanti, di un importo individuale aggiuntivo.

L'importo suppletivo individuale come da lettera c risulta dalla somma delle tre posizioni seguenti:

- ca) stipendio di base assicurato moltiplicato per la tariffa «Capitale in caso di decesso 1»;
- cb) stipendio di base eccedente assicurato moltiplicato per la tariffa «Capitale in caso di decesso 2»; ovvero per i membri del Consiglio direttivo di Credit Suisse Group AG moltiplicato per la tariffa «Capitale in caso di decesso Plus»;
- cc) stipendio assicurato Rischio moltiplicato per la tariffa «Capitale in caso di decesso 2»; ovvero per i membri del Consiglio direttivo di Credit Suisse Group AG moltiplicato per la tariffa «Capitale in caso di decesso Plus».

- 5) Se un assicurato o un beneficiario di rendita d'invalidità decede e non è esigibile nessuna rendita per coniugi o per concubini, il capitale in caso di decesso corrisponde alla somma del capitale vecchiaia disponibile e degli averi presenti nel conto complementare capitale vecchiaia, tuttavia a un minimo pari al 50% della somma dello stipendio di base assicurato, dello stipendio di base eccedente assicurato e dello stipendio assicurato Rischio.

Se il capitale in caso di decesso viene versato al beneficiario ai sensi dell'art. 2 lett. c., il capitale in caso di decesso è pari al 50% della somma del capitale vecchiaia disponibile e degli averi presenti nel conto complementare capitale vecchiaia.

- 6) L'assicurato o il beneficiario della rendita d'invalidità è tenuto a presentare alla Cassa pensione 2 in tempo di vita il modulo «Modifica dell'ordine dei beneficiari» della Cassa pensione, se intende designare come beneficiari delle persone considerate aventi diritto ai sensi del cpv. 2 lett. a. ac). Il modulo «Modifica dell'ordine dei beneficiari» della Cassa pensione vale sia per la Cassa pensione 1, sia per la Cassa pensione 2.
- 7) Con riferimento all'ordine di priorità stabilito nel cpv. 2 (lett. a., b. oppure c.), l'assicurato o il beneficiario di una rendita d'invalidità può richiedere
- a) un ordine dei beneficiari diverso da quello previsto;
 - b) la ripartizione del capitale in caso di decesso su più beneficiari da lui definiti.

L'assicurato o il beneficiario di una rendita d'invalidità deve comunicare tale sua richiesta alla Cassa pensione 2 in tempo di vita usando il modulo «Modifica dell'ordine dei beneficiari».

- 8) Entro quindici giorni lavorativi bancari dalla presa d'atto del caso di decesso, la strategia d'investimento ovvero l'investimento collettivo (fondo) alla base della stessa viene disinvestita(o) e trattenuta(o) fino al pagamento sul conto d'esecuzione infruttifero.

2.5.4 Prestazioni in caso di divorzio

Art. 59

Divorzio

- 1) La Cassa pensione 2 esegue solo sentenze di divorzio passate in giudicato di tribunali svizzeri.
- 2) Se un assicurato o un beneficiario di rendita d'invalidità è obbligato a una compensazione previdenziale a seguito di divorzio, la Cassa pensione 2 riduce i suoi capitali di vecchiaia a risparmio e le sue prestazioni previdenziali di un importo pari a quello stabilito dal tribunale.

L'avere di previdenza da trasferire viene addebitato sul risparmio per capitale (nella sequenza conto complementare capitale vecchiaia, poi capitale vecchiaia).

Le prestazioni previdenziali correnti e future che si fondano sui capitali di vecchiaia a risparmio acquisiti vengono (ri)calcolate sostanzialmente sulla base dei minori capitali di vecchiaia a risparmio e ridotte di conseguenza.

- 3) Ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 OPP 2, in seguito alla compensazione previdenziale la rendita d'invalidità viene ricalcolata e ridotta se nel calcolo della rendita d'invalidità è confluito l'aver di previdenza dell'assicurato ai sensi del regolamento utilizzato per il calcolo della rendita d'invalidità.

La riduzione viene calcolata secondo le stesse disposizioni del regolamento utilizzate per il calcolo della rendita d'invalidità. Per il calcolo è determinante il momento di avvio della procedura di divorzio. Inoltre, per il calcolo della riduzione si applicano in particolare gli artt. 19, 24a cpv. 6 e 26a OPP 2.

Se l'aver di previdenza dell'assicurato ai sensi del regolamento su cui si fonda il calcolo della rendita d'invalidità è confluito solo in parte nel calcolo della rendita d'invalidità, viene ridotta solo la parte corrispondente della rendita d'invalidità.

- 4) Se per un assicurato durante la procedura di divorzio subentra il caso di prestazione vecchiaia o se durante la procedura di divorzio un beneficiario di rendita d'invalidità raggiunge l'età di riferimento ai sensi dell'art. 46, la Cassa pensione 2 riduce la parte della prestazione di uscita da trasferire. Le riduzioni sono regolate dall'art. 19g cpv. 1 e 2 OLP.
- 5) Ai sensi dell'art. 124c CC, le prestazioni d'uscita possono essere compensate con quote di rendita solo con il consenso dei coniugi e delle istituzioni della previdenza professionale.
- 6) Se un assicurato o beneficiario di rendita d'invalidità ha diritto alla compensazione previdenziale (prestazione d'uscita o rendita in caso di divorzio) e il suo avere di previdenza in base al regolamento utilizzato per il calcolo della rendita d'invalidità è confluito nel calcolo della rendita d'invalidità, la Cassa pensione 2 aumenta le sue prestazioni previdenziali dell'importo trasferito stabilito dal tribunale.

L'aver di previdenza trasferito viene accreditato sul risparmio per capitale.

Se un beneficiario di rendita d'invalidità ha diritto alla compensazione previdenziale (prestazione d'uscita o rendita in caso di divorzio) e il suo avere di previdenza in base al regolamento utilizzato per il calcolo della rendita d'invalidità non è confluito nel calcolo della rendita d'invalidità, le prestazioni previdenziali correnti della Cassa pensione 2 non vengono aumentate e la compensazione previdenziale trasferita viene erogata direttamente a favore della persona avente diritto.

- 7) In caso di divorzio la Cassa pensione 2 comunica all'assicurato o al tribunale, su richiesta, le informazioni di cui all'art. 24 LFLP e all'art. 19k OLP.

Su richiesta della persona assicurata o del tribunale, la Cassa pensione 2 verifica l'attuabilità di una disposizione introdotta o prevista e prende posizione in materia in forma scritta.

Nella presa di posizione sull'attuabilità la Cassa pensione 2 segnala in particolare che l'aver dell'assicurato è soggetto a oscillazioni e che la Cassa pensione 2 può in ogni caso trasferire soltanto l'importo disponibile al momento dell'esecuzione della sentenza di divorzio.

- 8) Entro quindici giorni lavorativi bancari dalla presa d'atto della disposizione passata in giudicato del tribunale relativamente alla compensazione previdenziale, la strategia d'investimento ovvero l'investimento collettivo (fondo) alla base della stessa viene disinvestita(o) dell'importo corrispondente e trattenuta(o) fino al pagamento sul conto d'esecuzione infruttifero.

Se la compensazione previdenziale riconosciuta dal tribunale eccede il valore effettivo del capitale vecchiaia, viene pagato soltanto l'aver effettivamente presente nel conto d'esecuzione.

2.5.5 Prestazioni in caso di uscita

Art. 60

Diritto

- 1) Un assicurato che abbandona la Cassa pensione 2 prima del verificarsi di un caso di prestazione (vecchiaia, decesso o invalidità) ha diritto a una prestazione d'uscita.

- 2) Un assicurato il cui rapporto di lavoro termina prima del raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'art. 46 e che ha diritto a prestazioni di vecchiaia anticipate può anche richiedere, in alternativa, una prestazione d'uscita. A tal fine, prima della conclusione del rapporto di lavoro, egli deve provare di
 - proseguire l'attività lucrativa; oppure
 - essere registrato come disoccupato.
- 3) Un assicurato, la cui rendita d'invalidità viene ridotta o sospesa dopo la riduzione del grado di invalidità, ha diritto all'erogazione di una prestazione d'uscita.

Questo diritto matura in relazione con un reinserimento ai sensi dell'art. 26a LPP solo al termine di una continuazione temporanea dell'assicurazione e del mantenimento del diritto alla prestazione.

Dopo la comunicazione della conclusione del rapporto di lavoro (uscita) la Cassa pensione 2 disinveste la rispettiva strategia d'investimento ovvero l'investimento collettivo / fondo alla base della stessa; di norma, ciò avviene quindici giorni lavorativi bancari prima del momento dell'uscita, lasciando il saldo sul conto d'esecuzione infruttifero fino al momento della corresponsione.

Art. 61

Impiego

- 1) La Cassa pensione 2 trasferisce la prestazione d'uscita
 - a) all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro;
 - b) su richiesta dell'assicurato, su un conto di libero passaggio in Svizzera oppure a una società d'assicurazione sulla vita svizzera per l'emissione di una polizza di libero passaggio, se l'assicurato non entra in un nuovo istituto di previdenza; oppure
 - c) alla Fondazione istituto collettore, in caso di mancanza di una comunicazione riguardante la forma con cui desidera ricevere la protezione previdenziale.
- 2) Nel caso contemplato nel cpv. 1 lett. b è possibile una ripartizione della prestazione d'uscita, ma con la seguente limitazione: al massimo due diverse istituzioni di libero passaggio e un unico conto / un'unica polizza di libero passaggio per istituzione.
- 3) Con l'erogazione della prestazione d'uscita la Cassa pensione 2 è liberata da tutte le obbligazioni nei confronti dell'assicurato e dei suoi superstiti. È fatta riserva della copertura del rischio d'invalidità e di decesso fino all'inizio del nuovo rapporto di lavoro, al massimo tuttavia per un mese. Se per questo motivo la Cassa pensione 2 è tenuta in seguito a erogare una prestazione, questa pretende il rimborso della prestazione d'uscita già accreditata. Se la prestazione d'uscita già versata non viene rimborsata, le prestazioni vengono ridotte di conseguenza.

Art. 62

Pagamento in contanti

- 1) L'assicurato può richiedere il pagamento in contanti della sua prestazione d'uscita:
 - a) lascia definitivamente l'area economica costituita da Svizzera e Liechtenstein;
 - b) se esce dalla Cassa pensione 2 come frontaliere;
 - c) se nella sua attività lucrativa principale comincia un'attività lavorativa indipendente in Svizzera o in Liechtenstein e non è più soggetto alla previdenza obbligatoria; l'assicurato è tenuto a presentare alla Cassa pensione 2 i corrispondenti documenti giustificativi;
 - d) se l'ammontare della prestazione d'uscita è inferiore a un contributo annuale dell'assicurato al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro.
- 2) Se l'assicurato è coniugato, il pagamento in contanti è ammesso soltanto con il consenso scritto del coniuge. Qualora non fosse possibile richiedere il consenso o se lo stesso venisse rifiutato senza motivi validi, l'assicurato può adire il tribunale civile.
- 3) L'assicurato è tenuto a fornire tutti i documenti giustificativi occorrenti in caso di pagamento in contanti.

Art. 63**Entità della prestazione d'uscita**

- 1) La prestazione d'uscita comprende il capitale vecchiaia disponibile e gli averi presenti nel conto complementare capitale vecchiaia.
- 2) La prestazione d'uscita viene calcolata in base alla LFLP, in particolare in base all'art. 19a LFLP (Diritti in caso di scelta della strategia d'investimento da parte dell'assicurato).
- 3) La prestazione d'uscita non viene remunerata a partire dal momento della sua esigibilità.

2.5.6 Promozione della proprietà abitativa**Art. 64****Considerazioni generali**

- 1) L'assicurato può richiedere alla Cassa pensione, per il finanziamento di una proprietà abitativa a uso personale, di costituire in pegno il suo diritto alle prestazioni di previdenza o la sua prestazione d'uscita oppure di utilizzare un importo sotto forma di prelievo anticipato.
- 2) La costituzione in pegno è valida soltanto previa informazione scritta alla Cassa pensione 2.

Art. 65**Scopi d'utilizzo consentiti**

- 1) Le risorse della previdenza professionale possono essere utilizzate per
 - a) acquisto e realizzazione della proprietà abitativa;
 - b) partecipazioni alla proprietà abitativa;
 - c) rimborso di prestiti ipotecari.
- 2) Gli oggetti consentiti per la proprietà abitativa sono appartamenti e case unifamiliari. Il terreno edificabile è ammesso solo se esiste un progetto concreto per la costruzione di uno spazio abitativo a uso personale.
- 3) Le partecipazioni alla proprietà abitativa consentite sono l'acquisto di quote di partecipazione a una cooperativa edilizia e di azioni di una società anonima di locatari, se l'assicurato vive personalmente nell'abitazione così cofinanziata.
- 4) L'assicurato può utilizzare contemporaneamente le risorse della previdenza professionale solo per un immobile.

Art. 66**Forme di proprietà abitativa**

Le forme consentite per l'utilizzo di risorse della previdenza professionale sono:

- a) la proprietà;
- b) la comproprietà, ovvero la proprietà per piani;
- c) la proprietà dell'assicurato congiuntamente con il coniuge;
- d) il diritto di superficie costante autonomo.

Art. 67**Uso proprio dell'assicurato**

Per uso proprio si intende l'utilizzo da parte dell'assicurato presso il suo domicilio o la sua dimora abituale.

Art. 68**Informazione degli assicurati**

- 1) In caso di prelievo anticipato, costituzione in pegno o su domanda scritta dell'assicurato, la Cassa pensione 2 informa quest'ultimo in merito:
 - a) all'importo disponibile per l'acquisto della proprietà abitativa;
 - b) alla riduzione della prestazione connessa a un prelievo anticipato o a una realizzazione del pegno;
 - c) alla possibilità di compensare la riduzione di prestazioni in caso di decesso o invalidità;
 - d) all'obbligo fiscale in caso di prelievo anticipato o realizzazione del pegno;

- e) al diritto al rimborso delle imposte pagate in caso di rimborso del prelievo anticipato, come pure in merito alle scadenze da osservare.
- 2) La Cassa pensione 2 può addebitare all'assicurato l'onere amministrativo sostenuto a seguito di un prelievo anticipato.

Art. 69

Diritto e ammontare del prelievo anticipato

- 1) L'assicurato può richiedere un prelievo anticipato per la proprietà abitativa fino
 - a) al pensionamento, ma non oltre il raggiungimento dell'età di riferimento;
 - b) al verificarsi dell'invalidità;
 - c) alla sua morte;
 - d) all'uscita dalla Cassa pensione 2.
- 2) Un prelievo anticipato dalla Cassa pensione 2 può essere richiesto solo ogni cinque anni. Fatta eccezione per l'acquisto di quote di una cooperativa edilizia, esso deve ammontare ad almeno CHF 20'000.
- 3) Se l'assicurato è coniugato, il prelievo anticipato e ogni successiva giustificazione di un diritto di pegno immobiliare sono consentiti soltanto con il consenso scritto del coniuge. Qualora non fosse possibile richiedere il consenso o se lo stesso venisse rifiutato, l'assicurato può adire il tribunale civile.
- 4) Se per motivi di liquidità non è possibile o accettabile il pagamento del prelievo nel giro di sei mesi, la Cassa pensione 2 allestisce un piano di priorità che renderà noto alla vigilanza LPP e delle fondazioni del Cantone Zurigo (BVS). Per la durata della copertura insufficiente, la Cassa pensione 2 può limitare nel tempo e nell'importo o rifiutare del tutto il pagamento del prelievo anticipato, se questo serve al rimborso di prestiti ipotecari. La Cassa pensione 2 informa l'assicurato al quale viene limitato o rifiutato il pagamento in merito alla durata e all'entità del provvedimento.
- 5) Il prelievo anticipato corrisponde al massimo alle prestazioni d'uscita ai sensi degli artt. 60 segg. Se l'assicurato ha più di 50 anni, può percepire o costituire in pegno al massimo il maggiore dei seguenti importi tenendo conto dei rimborsi e dei prelievi anticipati PPA effettuati o delle realizzazioni di pegni:
 - a) l'importo della prestazione d'uscita disponibile all'età di 50 anni oppure
 - b) il 50% della prestazione d'uscita al momento del prelievo anticipato o della costituzione in pegno.

Art. 70

Pagamento

- 1) La Cassa pensione 2 verifica la domanda di prelievo anticipato dietro presentazione dei relativi giustificativi e versa l'importo direttamente al venditore, costruttore o all'istituto creditore d'intesa con l'assicurato.

Il disinvestimento della strategia d'investimento ovvero dell'investimento collettivo / fondo alla base della stessa per l'importo corrispondente avviene dopo l'approvazione della domanda.

Se il pagamento viene richiesto da parte dell'assicurato in un secondo momento, la Cassa pensione 2 effettua il disinvestimento con un anticipo adeguato.

Fino al pagamento, l'importo viene trattenuto sul conto d'esecuzione infruttifero.

- 2) In caso di prelievo anticipato o di realizzazione del pegno, il risparmio per capitale ovvero la prestazione d'uscita si riduce di conseguenza.
- 3) Il pagamento di un prelievo anticipato ha luogo prima dal conto complementare capitale vecchiaia e, successivamente, dal capitale vecchiaia.

Art. 71

Rimborso

- 1) L'assicurato può rimborsare alla Cassa pensione 2 l'importo del prelievo anticipato in qualsiasi momento, al più tardi tuttavia fino:
 - a) al momento del pensionamento;
 - b) al verificarsi dell'invalidità;
 - c) alla sua morte;
 - d) all'uscita dalla Cassa pensione 2.
- 2) L'assicurato o i suoi eredi devono rimborsare alla Cassa pensione 2 l'importo del prelievo anticipato se
 - a) l'abitazione propria viene venduta;
 - b) sulla proprietà abitativa vengono concessi diritti che economicamente equivalgono a un'alienazione.
- 3) Se nell'ambito della promozione della proprietà abitativa l'assicurato ha effettuato prelievi anticipati, per il rimborso dell'importo anticipato vengono utilizzati versamenti effettuati dall'assicurato o dal datore di lavoro nella Cassa pensione 2. I riscatti sono possibili solo dopo il rimborso completo dell'importo anticipato.
- 4) L'importo del rimborso deve ammontare almeno a CHF 10'000. Se l'importo ancora dovuto è inferiore, la somma rimanente deve essere rimborsata in un unico importo.
- 5) Con l'importo del rimborso, la riduzione del risparmio per capitale ovvero della prestazione d'uscita prodottasi al momento del prelievo anticipato viene interamente o parzialmente eliminata.
- 6) L'importo del rimborso viene impiegato nella sequenza seguente: capitale vecchiaia, conto complementare capitale vecchiaia.
- 7) Qualora l'assicurato intenda reinvestire in una nuova proprietà d'abitazioni il ricavo dell'alienazione di una proprietà abitativa per un ammontare equivalente al prelievo anticipato entro un termine di due anni, egli può trasferire tale importo a un'istituzione di libero passaggio.
- 8) Se l'assicurato decede e in conseguenza del decesso non è dovuta alcuna prestazione di previdenza ai sensi dell'art. 58, la Cassa pensione 2 può esigere la restituzione della quota del prelievo anticipato non ancora rimborsata fino al giorno della morte, purché il domiciliato nella proprietà abitativa non sia allo stesso tempo il beneficiario ai sensi dell'art. 58.
- 9) La Cassa pensione 2 conferma all'assicurato il rimborso del prelievo anticipato.

Art. 72

Vendita della proprietà abitativa

- 1) In caso di vendita dell'abitazione propria, l'obbligo di rimborso si limita ai prelievi anticipati dalla Cassa pensione 2 e non ancora rimborsati, al massimo tuttavia al ricavo della vendita.
- 2) Anche la cessione di diritti, che economicamente equivale a un'alienazione, è considerata una vendita. Il trasferimento della proprietà abitativa a un beneficiario ai sensi della legge sulla previdenza non è per contro considerato una vendita. Il beneficiario è soggetto alle medesime restrizioni del diritto d'alienazione come l'assicurato.
- 3) La restrizione del diritto d'alienazione va iscritta nel registro fondiario. La Cassa pensione 2 è tenuta a notificare l'iscrizione all'ufficio del registro fondiario contemporaneamente al pagamento del prelievo anticipato e ne predispose la cancellazione quando non è più valida.

Art. 73

Ammontare della costituzione in pegno


L'ammontare della costituzione in pegno si fonda per analogia sull'art. 69.

Art. 74**Consenso del creditore pignoratizio**

- 1) Il consenso del creditore pignoratizio deve essere richiesto in caso di pagamento in contanti di una prestazione d'uscita e quando sono esigibili prestazioni della Cassa pensione 2.
- 2) In caso di cambiamento del datore di lavoro e di adesione a un nuovo istituto di previdenza da parte dell'assicurato, la Cassa pensione 2 è tenuta a informarne il creditore pignoratizio. L'informazione comprende segnatamente la denominazione della nuova istituzione di previdenza cui viene versata la prestazione d'uscita e il rispettivo ammontare.

Art. 75**Trattamento fiscale**

- 1) Il prelievo anticipato e il ricavo ottenuto con la realizzazione del pegno costituito sull'avere previdenziale sono soggetti a imposta come prestazione in capitale.
- 2) In caso di rimborso del prelievo anticipato o del ricavo della realizzazione del pegno, entro tre anni il soggetto imponibile può chiedere il rimborso dell'importo versato a titolo d'imposta al momento del prelievo anticipato o della realizzazione del pegno. I rimborsi non possono essere dedotti dal reddito imponibile.



Disposizioni finali

III – Disposizioni finali

- Art. 76** **Testo determinante**
Fa stato il testo del regolamento in lingua tedesca.
- Art. 77** **Lacune**
Per i casi particolari per i quali il presente regolamento non prevede disposizioni specifiche, il Consiglio di fondazione applica una regolamentazione conforme allo scopo della Cassa pensione 2.
- Qualora manchino alcuni parametri necessari per il calcolo tecnico (p. es. valore attuale delle rendite, aliquota di conversione, ecc.), fino a diversa indicazione valgono in via sussidiaria i parametri della Cassa pensione 1.
- Art. 78** **Vie legali**
Le contestazioni relative all'applicazione del presente regolamento devono essere sottoposte al giudizio dei tribunali ordinari secondo le prescrizioni della LPP. La competenza spetta unicamente ai tribunali svizzeri.
- Art. 79** **Modifiche**
Il Consiglio di fondazione è autorizzato a modificare il presente regolamento in qualsiasi momento.
- Art. 80** **Comunicazioni, scambio di dati e di informazioni**
- 1) Le comunicazioni agli assicurati e ai beneficiari di rendite della Cassa pensione 2 sono rilasciate per iscritto tramite recapito postale e/o pubblicazione sul sito web della Cassa pensione credit-suisse.com/cassapensione.
 - 2) Le comunicazioni a terzi sono pubblicate sul «Foglio ufficiale svizzero di commercio».
 - 3) Lo scambio di dati con gli assicurati avviene generalmente sempre attraverso il portale online MyPension. Inoltre, la comunicazione con gli assicurati e i beneficiari di rendita può avvenire attraverso mezzi di comunicazione elettronici (ad es. e-mail). A causa dei rischi connessi con il sistema, la Cassa pensione 2 non rilascia alcuna garanzia in merito alla riservatezza dei dati e delle informazioni trasmessi.
 - 4) La Cassa pensione 2 è autorizzata allo scambio di dati con compagnie di riassicurazione. Inoltre può consegnare le informazioni a terzi incaricati dal datore di lavoro per la gestione di questioni fiscali, nella misura in cui gli assicurati siano International Assignee e Frequent Traveller o US-Person che hanno dichiarato per contratto il proprio assenso.
- Art. 81** **Entrata in vigore**
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020 per deliberazione del Consiglio di fondazione del 20 settembre 2019.

Zurigo, 20 settembre 2019

CASSA PENSIONE 2 DI CREDIT SUISSE GROUP (SVIZZERA)

Philip Hess
Presidente del Consiglio di fondazione

Thomas Isenschmid
Vicepresidente del Consiglio di fondazione

Appendice A – Disposizioni transitorie

Appendice A – Disposizioni transitorie

Art. I

Modalità di trasferimento 1.1.2020

- 1) Per gli assicurati che al 31.12.2019 disponevano di averi nel risparmio per capitale nella Cassa pensione 1 e che hanno optato per il trasferimento del risparmio per capitale dalla Cassa pensione 1 alla Cassa pensione 2, il capitale vecchiaia e il conto supplementare capitale vecchiaia disponibili al 31.12.2019 vengono trasferiti nella Cassa pensione 2.

Di conseguenza, vengono trasferiti dalla Cassa pensione 1 alla Cassa pensione 2 i seguenti importi del capitale per risparmio:

- i. la prestazione d'uscita stabilita dalla Cassa pensione 1 o determinata al momento dell'entrata, per gli assicurati che hanno raggiunto il 50° anno di età dopo il 1° gennaio 1995;
 - ii. la prestazione d'uscita stabilita dalla Cassa pensione 1 o determinata al momento dell'entrata, per gli assicurati che si sono sposati o hanno contratto un'unione domestica registrata dopo il 1° gennaio 1995;
 - iii. tutti i riscatti volontari;
 - iv. la prestazione d'uscita (data, importo) stabilita dalla Cassa pensione 1 o determinata al momento dell'entrata e corrisposta nell'ambito di un divorzio ovvero nell'ambito dello scioglimento di un'unione domestica registrata, nonché i rimborsi (data, importo);
 - v. i prelievi anticipati (data del percepimento, importo, prestazione di libero passaggio prima del percepimento) stabiliti dalla Cassa pensione 1 o determinati al momento dell'entrata e i rimborsi (data del rimborso, importo) nell'ambito della promozione della proprietà abitativa con mezzi della previdenza professionale;
 - vi. la costituzione in pegno stabilita dalla Cassa pensione 1 o determinata al momento dell'entrata nell'ambito della promozione della proprietà abitativa con mezzi della previdenza professionale (data della costituzione in pegno, tipo, importo).
- 2) Tutti gli altri assicurati entrano nella Cassa pensione 2 senza averi, in quanto il capitale vecchiaia ovvero il conto complementare capitale vecchiaia disponibili al 31.12.2019 vengono trasferiti rispettivamente nel capitale rendita e nel conto complementare capitale rendita della Cassa pensione 1 (di default o per specifica scelta).
 - 3) Gli assicurati scelgono preventivamente con decorrenza 1.1.2020 una delle strategie d'investimento messe a disposizione dal Consiglio di fondazione. Se l'assicurato non effettua alcuna scelta, l'investimento del capitale vecchiaia e del conto complementare capitale vecchiaia avviene nella strategia d'investimento a basso rischio (strategia di default).

Dall'1.1.2020 fino all'implementazione della prima scelta (investimento) il capitale vecchiaia e il conto complementare capitale vecchiaia vengono remunerati al tasso di mutazione valido dall'1.1.2020 nella Cassa pensione 1.

- 4) La prestazione d'uscita all'1.1.1995, la quota LPP e il valore della prestazione d'uscita ai sensi dell'art. 17 LFLP vengono mantenuti esclusivamente nell'ambito della Cassa pensione nel capitale rendita.

Art. II

Modifica del tipo di prestazione o revoca del piano di previdenza in assenza di una compagnia di riassicurazione

Nel caso in cui per le prestazioni di rischio non si trovi alcuna compagnia di riassicurazione, il Consiglio di fondazione potrà, in particolare: (i) adeguare il piano di previdenza in maniera tale che al posto delle prestazioni pensionistiche venga corrisposto soltanto il capitale risparmiato sotto forma di prestazione in capitale unica; oppure (ii) chiudere il piano di previdenza tramite revoca del presente regolamento.

Art. III**Rendite in corso e prestazioni coassicurate**

Tutte le rendite in corso e le prestazioni coassicurate esistenti al 31.12.2019 nella Cassa pensione 1, come ad esempio le rendite per i figli, gli esoneri dai contributi di risparmio, ecc., rimangono nella Cassa pensione 1.

Se dopo l'1.1.2020 un assicurato viene dichiarato invalido a fronte di un'incapacità lavorativa subentrata prima dell'1.1.2020 e sulla base di un regolamento delle prestazioni della Cassa pensione 1 valido prima dell'1.1.2020, la Cassa pensione 2 disinveste il rispettivo risparmio per capitale e lo trasferisce alla Cassa pensione 1.

Appendice B – Definizioni

Appendice B – Definizioni

Assicurato

Dipendente o persona che in seguito a un rapporto di lavoro precedente nell'ambito dell'art. 47 LPP continua ad essere assicurato nella Cassa pensione 2.

AVS

Assicurazione vecchiaia e superstiti

Award

Incentive Award discrezionale e variabile, talvolta denominato anche bonus. Viene corrisposto di norma nel primo trimestre dell'anno civile in corso sotto forma di pagamento singolo.

Capitale rendita determinante

È la base per la determinazione della rendita di vecchiaia.

Capitale vecchiaia

Il capitale vecchiaia costituisce la base per le prestazioni di vecchiaia e viene accumulato nel corso del processo di risparmio.

Caso di prestazione

Pensionamento, decesso o invalidità

Cassa pensione

Cassa pensione di Credit Suisse Group (Svizzera), Cassa pensione Credit Suisse, CP CSG o CP 1

Cassa pensione 2

Cassa pensione 2 di Credit Suisse Group (Svizzera), Cassa pensione 2 Credit Suisse, CP 2 CSG o CP 2.

Fondazione per la previdenza del personale integrativa alla previdenza della Cassa pensione di Credit Suisse Group (Svizzera), avente lo scopo di assicurare una previdenza supplementare a favore dei dipendenti.

CC

Codice civile svizzero (RS 210)

Conti «pensionamento anticipato»

Conto complementare capitale vecchiaia. Forma la base per le prestazioni di vecchiaia nella prima età di pensionamento possibile.

Conto complementare capitale vecchiaia

Vedere Conti «pensionamento anticipato»

Datore di lavoro

Anche impresa: Credit Suisse Group AG o società ad esso strettamente collegata economicamente o finanziariamente ai sensi dell'art. 2, che si è affiliata alla Cassa pensione 2.

Dipendente

Persona assicurata nella Cassa pensione 2 in base a un rapporto di lavoro in essere con il datore di lavoro.

Età di riferimento

Al raggiungimento dell'età di pensionamento di 65 anni, l'assicurato ha diritto al proprio capitale vecchiaia.

Età LPP

L'età determinante in base alla LPP corrisponde alla differenza tra anno civile e anno di nascita.

Impresa o Società
Vedere Datore di lavoro

LAI
Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (RS 831.20)

LFLP
Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Legge sul libero passaggio; RS 831.42)

LPP
Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.40)

OAVS
Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.101)

OLP
Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Ordinanza sul libero passaggio; RS: 831.425).

OPP 2
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.441.1)

Pensionati
Persone che percepiscono una rendita dalla Cassa pensione 2. Se un diritto alla rendita retroattivo insorge posteriormente, per la determinazione della prestazione l'avente diritto viene considerato pensionato a partire dall'inizio del diritto alla rendita ai sensi di questo regolamento delle prestazioni.

Risparmio per capitale
Processo di risparmio e investimento nel capitale vecchiaia e nel conto complementare capitale vecchiaia.

Trattenuta di coordinamento (maggiore)
Corrisponde a un importo pari a 4,5 volte la rendita di vecchiaia AVS annua massima.

Trattenuta di coordinamento (minore)
Questa trattenuta ammonta a un terzo dello stipendio di base computabile, ma non può essere superiore alla rendita di vecchiaia AVS annua massima.

Unione domestica registrata
Unione domestica registrata di coppie omosessuali ai sensi della Legge sull'unione domestica registrata (LUD; RS 211.231).

L'unione domestica registrata ai sensi della LUD è equiparata al matrimonio.

Appendice C – Parametri

Appendice C – Parametri

Dipendenze dalla rendita di vecchiaia AVS massima				
Soglia d'ingresso	CHF	127'980	4,5 volte la rendita di vecchiaia AVS massima	Art. 16 cpv. 1
Stipendio di base massimo computabile	CHF	284'400	10 volte la rendita di vecchiaia AVS massima	Art. 33
Stipendio di base massimo computabile Consiglio direttivo	CHF	682'560	24 volte la rendita di vecchiaia AVS massima	Art. 33
Somma degli stipendi computabili massimi	CHF	796'320	28 volte la rendita di vecchiaia AVS massima	Art. 33 cpv. 4
Trattenuta di coordinamento, annuale	CHF	127'980	4,5 volte la rendita di vecchiaia AVS massima	Art. 34
Versamento di capitale rendita d'invalidità	CHF	1'422	10% della rendita di vecchiaia AVS minima	Art. 50 cpv. 6

Appendice D – Contributi di risparmio e di rischio

Appendice D – Contributi di risparmio e di rischio

Soglia massima dello stipendio computabile ai sensi dell'art. 33 cpv. 4
 ./.. trattenuta di coordinamento maggiore

Soglia massima dello stipendio assicurato nella Cassa pensione 2

- di cui stipendio di base assicurato massimo
- di cui stipendio di base eccedente assicurato massimo
- di cui stipendio variabile assicurato massimo

CHF 796'320

CHF 127'980

CHF 668'340

CHF 156'420

CHF 511'920

CHF 668'340

Base

Età LPP	Contributi di risparmio del dipendente		Contributi di risparmio del datore di lavoro		Contributi di rischio del datore di lavoro	
	Stipendio di base assicurato	Stipendio di base eccedente assicurato e stipendio variabile assicurato	Stipendio di base assicurato	Stipendio di base eccedente assicurato e stipendio variabile assicurato	Stipendio di base assicurato	Stipendio di base eccedente assicurato e stipendio variabile assicurato
18–24	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,80
25–34	5,00	3,00	7,50	6,00	5,80	2,80
35–44	6,00	3,00	13,00	6,00	5,80	2,80
45–54	7,00	3,00	17,50	6,00	5,80	2,80
55–65	7,00	3,00	25,00	6,00	5,80	2,80

Standard

Età LPP	Contributi di risparmio del dipendente		Contributi di risparmio del datore di lavoro		Contributi di rischio del datore di lavoro	
	Stipendio di base assicurato	Stipendio di base eccedente assicurato e stipendio variabile assicurato	Stipendio di base assicurato	Stipendio di base eccedente assicurato e stipendio variabile assicurato	Stipendio di base assicurato	Stipendio di base eccedente assicurato e stipendio variabile assicurato
18–24	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,80
25–34	7,50	6,00	7,50	6,00	5,80	2,80
35–44	9,00	6,00	13,00	6,00	5,80	2,80
45–54	10,50	6,00	17,50	6,00	5,80	2,80
55–65	10,50	6,00	25,00	6,00	5,80	2,80

Top

Età LPP	Contributi di risparmio del dipendente		Contributi di risparmio del datore di lavoro		Contributi di rischio del datore di lavoro	
	Stipendio di base assicurato	Stipendio di base eccedente assicurato e stipendio variabile assicurato	Stipendio di base assicurato	Stipendio di base eccedente assicurato e stipendio variabile assicurato	Stipendio di base assicurato	Stipendio di base eccedente assicurato e stipendio variabile assicurato
18–24	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,80
25–34	10,00	9,00	7,50	6,00	5,80	2,80
35–44	12,00	9,00	13,00	6,00	5,80	2,80
45–54	14,00	9,00	17,50	6,00	5,80	2,80
55–65	14,00	9,00	25,00	6,00	5,80	2,80

Appendice D – Contributi di risparmio e di rischio

Soglia massima dello stipendio computabile ai sensi dell'art. 33 cpv. 4
 ./.. trattenuta di coordinamento maggiore

CHF 796'320
 CHF 127'980

Soglia massima dello stipendio assicurato nella Cassa pensione 2

CHF 668'340

- di cui stipendio di base assicurato massimo
- di cui stipendio di base eccedente assicurato massimo
- di cui stipendio variabile assicurato massimo

CHF 156'420

CHF 511'920

CHF 668'340

Aliquote di contribuzione speciali per lo stipendio di base eccedente assicurato e lo stipendio variabile assicurato

Base Plus

Età LPP	Contributi di risparmio del dipendente		Contributi di risparmio del datore di lavoro		Contributi di rischio del datore di lavoro	
	Stipendio di base assicurato	Stipendio di base eccedente assicurato e stipendio variabile	Stipendio di base assicurato	Stipendio di base eccedente assicurato e stipendio variabile	Stipendio di base assicurato	Stipendio di base eccedente assicurato e stipendio variabile
18-24	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,80
25-34	5,00	12,00	7,50	12,00	5,80	2,80
35-44	6,00	12,00	13,00	12,00	5,80	2,80
45-54	7,00	12,00	17,50	12,00	5,80	2,80
55-65	7,00	12,00	25,00	12,00	5,80	2,80

Standard Plus

Età LPP	Contributi di risparmio del dipendente		Contributi di risparmio del datore di lavoro		Contributi di rischio del datore di lavoro	
	Stipendio di base assicurato	Stipendio di base eccedente assicurato e stipendio variabile	Stipendio di base assicurato	Stipendio di base eccedente assicurato e stipendio variabile	Stipendio di base assicurato	Stipendio di base eccedente assicurato e stipendio variabile
18-24	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,80
25-34	7,50	12,00	7,50	12,00	5,80	2,80
35-44	9,00	12,00	13,00	12,00	5,80	2,80
45-54	10,50	12,00	17,50	12,00	5,80	2,80
55-65	10,50	12,00	25,00	12,00	5,80	2,80

Top Plus

Età LPP	Contributi di risparmio del dipendente		Contributi di risparmio del datore di lavoro		Contributi di rischio del datore di lavoro	
	Stipendio di base assicurato	Stipendio di base eccedente assicurato e stipendio variabile	Stipendio di base assicurato	Stipendio di base eccedente assicurato e stipendio variabile	Stipendio di base assicurato	Stipendio di base eccedente assicurato e stipendio variabile
18-24	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,80
25-34	10,00	12,00	7,50	12,00	5,80	2,80
35-44	12,00	12,00	13,00	12,00	5,80	2,80
45-54	14,00	12,00	17,50	12,00	5,80	2,80
55-65	14,00	12,00	25,00	12,00	5,80	2,80

Appendice E – Tariffe tecniche

- 48 Tariffa «Riscatto 1»
- 49 Tariffa «Riscatto 2»
- 50 Tariffa «Riscatto pensionamento anticipato 3»
- 51 Tariffa «Riscatto pensionamento anticipato 4»
- 52 Tariffe «Capitale in caso di decesso 1», «Capitale in caso di decesso 2» e «Capitale in caso di decesso Plus»

Appendice E – Tariffe tecniche

Tariffa «Riscatto 1» (in percentuale)

La possibilità di riscatto massima nel capitale vecchiaia è definita secondo quanto riportato nell'art. 42.

Età	Base	Standard	Top
25	12,500	15,000	17,500
26	25,250	30,300	35,350
27	38,255	45,906	53,557
28	51,520	61,824	72,128
29	65,051	78,061	91,071
30	78,852	94,622	110,392
31	92,929	111,514	130,100
32	107,287	128,745	150,202
33	121,933	146,319	170,706
34	136,872	164,246	191,620
35	158,609	189,531	220,453
36	180,781	215,321	249,862
37	203,397	241,628	279,859
38	226,465	268,460	310,456
39	249,994	295,830	341,665
40	273,994	323,746	373,498
41	298,474	352,221	405,968
42	323,443	381,265	439,088
43	348,912	410,891	472,869
44	374,890	441,109	500,000
45	406,888	477,931	525,000
46	439,526	515,489	550,000
47	472,816	553,799	575,000
48	506,773	592,875	600,000
49	541,408	625,000	625,000
50	576,736	650,000	650,000
51	612,771	675,000	675,000
52	649,526	700,000	700,000
53	687,017	725,000	725,000
54	725,257	750,000	750,000
55	771,763	775,000	775,000
56	800,000	800,000	800,000
57	825,000	825,000	825,000
58	850,000	850,000	850,000
59	875,000	875,000	875,000
60	900,000	900,000	900,000
61	925,000	925,000	925,000
62	950,000	950,000	950,000
63	975,000	975,000	975,000
64	1000,000	1000,000	1000,000
65	1025,000	1025,000	1025,000
66	1025,000	1025,000	1025,000
67	1025,000	1025,000	1025,000
68	1025,000	1025,000	1025,000
69	1025,000	1025,000	1025,000
70	1025,000	1025,000	1025,000

La base per il calcolo del potenziale di riscatto è costituita, oltre che dagli stipendi assicurati, dai contributi di risparmio del datore di lavoro e del dipendente. Si applica un limite del 25% dello stipendio assicurato per anno di contribuzione senza interessi.

Tariffa «Riscatto 2» (in percentuale)

La possibilità di riscatto massima nel capitale vecchiaia è definita secondo quanto riportato nell'art. 42.

Età	Base	Standard	Top	Plus
25	9,000	12,000	15,000	24,000
26	18,180	24,240	30,300	48,480
27	27,544	36,725	45,906	73,450
28	37,094	49,459	61,824	98,919
29	46,836	62,448	78,061	124,897
30	56,773	75,697	94,622	150,000
31	66,909	89,211	111,514	175,000
32	77,247	102,996	128,745	200,000
33	87,792	117,056	146,319	225,000
34	98,547	131,397	164,246	250,000
35	109,518	146,025	182,531	275,000
36	120,709	160,945	201,181	300,000
37	132,123	176,164	220,205	325,000
38	143,765	191,687	239,609	350,000
39	155,641	207,521	259,401	375,000
40	167,754	223,671	279,589	400,000
41	180,109	240,145	300,181	425,000
42	192,711	256,948	321,185	450,000
43	205,565	274,087	342,608	475,000
44	218,676	291,568	364,461	500,000
45	232,050	309,400	386,750	525,000
46	245,691	327,588	409,485	550,000
47	259,605	346,140	432,674	575,000
48	273,797	365,062	456,328	600,000
49	288,273	384,364	480,454	625,000
50	303,038	404,051	505,064	650,000
51	318,099	424,132	530,165	675,000
52	333,461	444,615	555,768	700,000
53	349,130	465,507	581,884	725,000
54	365,113	486,817	608,521	750,000
55	381,415	508,553	635,692	775,000
56	398,043	530,724	663,405	800,000
57	415,004	553,339	691,674	825,000
58	432,304	576,406	720,507	850,000
59	449,950	599,934	749,917	875,000
60	467,949	623,932	779,916	900,000
61	486,308	648,411	810,514	925,000
62	505,034	673,379	841,724	950,000
63	524,135	698,847	873,559	975,000
64	543,618	724,824	906,030	1000,000
65	563,490	751,320	939,150	1025,000
66	563,490	751,320	939,150	1025,000
67	563,490	751,320	939,150	1025,000
68	563,490	751,320	939,150	1025,000
69	563,490	751,320	939,150	1025,000
70	563,490	751,320	939,150	1025,000

La base per il calcolo del potenziale di riscatto è costituita, oltre che dagli stipendi assicurati, dai contributi di risparmio del datore di lavoro e del dipendente. Si applica un limite del 25% dello stipendio assicurato per anno di contribuzione senza interessi.

Tariffa «Riscatto pensionamento anticipato 3» (in percentuale)

La possibilità di riscatto massima nel conto complementare capitale vecchiaia è definita secondo quanto riportato nell'art. 43.

Età	Base	Standard	Top
25	91,040	91,040	91,040
26	92,861	92,861	92,861
27	94,718	94,718	94,718
28	96,612	96,612	96,612
29	98,545	98,545	98,545
30	100,516	100,516	100,516
31	102,526	102,526	102,526
32	104,576	104,576	104,576
33	106,668	106,668	106,668
34	108,801	108,801	108,801
35	110,977	110,977	110,977
36	113,197	113,197	113,197
37	115,461	115,461	115,461
38	117,770	117,770	117,770
39	120,125	120,125	120,125
40	122,528	122,528	122,528
41	124,978	124,978	124,978
42	127,478	127,478	127,478
43	130,028	130,028	130,028
44	132,628	132,628	132,628
45	135,281	135,281	135,281
46	137,986	137,986	137,986
47	140,746	140,746	140,746
48	143,561	143,561	143,561
49	146,432	146,432	146,432
50	149,361	149,361	149,361
51	152,348	152,348	152,348
52	155,395	155,395	155,395
53	158,503	158,503	158,503
54	161,673	161,673	161,673
55	164,906	164,906	164,906
56	168,205	168,205	168,205
57	171,569	171,569	171,569
58	175,000	175,000	175,000
59	150,000	150,000	150,000
60	125,000	125,000	125,000
61	100,000	100,000	100,000
62	75,000	75,000	75,000
63	50,000	50,000	50,000
64	25,000	25,000	25,000
65	0,000	0,000	0,000

La base per il calcolo del potenziale di riscatto è costituita, oltre che dagli stipendi assicurati, dai contributi di risparmio del datore di lavoro e del dipendente. Si applica un limite del 25% dello stipendio assicurato per anno di contribuzione senza interessi.

Tariffa «Riscatto pensionamento anticipato 4» (in percentuale)

La possibilità di riscatto massima nel conto complementare capitale vecchiaia è definita secondo quanto riportato nell'art. 43.

Età	Base	Standard	Top	Plus
25	68,247	90,996	113,745	91,040
26	69,612	92,816	116,019	92,861
27	71,004	94,672	118,340	94,718
28	72,424	96,565	120,707	96,612
29	73,872	98,497	123,121	98,545
30	75,350	100,467	125,583	100,516
31	76,857	102,476	128,095	102,526
32	78,394	104,525	130,657	104,576
33	79,962	106,616	133,270	106,668
34	81,561	108,748	135,935	108,801
35	83,192	110,923	138,654	110,977
36	84,856	113,142	141,427	113,197
37	86,553	115,404	144,256	115,461
38	88,284	117,713	147,141	117,770
39	90,050	120,067	150,083	120,125
40	91,851	122,468	153,085	122,528
41	93,688	124,917	156,147	124,978
42	95,562	127,416	159,270	127,478
43	97,473	129,964	162,455	130,028
44	99,423	132,563	165,704	132,628
45	101,411	135,215	169,018	135,281
46	103,439	137,919	172,399	137,986
47	105,508	140,677	175,847	140,746
48	107,618	143,491	179,364	143,561
49	109,771	146,361	182,951	146,432
50	111,966	149,288	186,610	149,361
51	114,205	152,274	190,342	152,348
52	116,489	155,319	194,149	155,395
53	118,819	158,426	198,032	158,503
54	121,196	161,594	201,993	161,673
55	123,619	164,826	206,032	164,906
56	126,092	168,123	210,153	168,205
57	128,614	171,485	214,356	171,569
58	131,186	174,915	218,643	175,000
59	113,540	151,387	189,233	150,000
60	95,541	127,388	159,235	125,000
61	77,182	102,909	128,637	100,000
62	58,456	77,941	97,426	75,000
63	39,355	52,473	65,592	50,000
64	19,872	26,496	33,121	25,000
65	0,000	0,000	0,000	0,000

La base per il calcolo del potenziale di riscatto è costituita, oltre che dagli stipendi assicurati, dai contributi di risparmio del datore di lavoro e del dipendente. Si applica un limite del 25% dello stipendio assicurato per anno di contribuzione senza interessi.

Tariffe «Capitale in caso di decesso 1», «Capitale in caso di decesso 2» e «Capitale in caso di decesso Plus»

Il contributo suppletivo individuale (capitale in caso di decesso) è definito in base all'art 58 cpv. 4 lett. c.

Età	Tariffa 1	Tariffa 2	Tariffa Plus
17	4,204	2,119	4,237
18	4,268	2,150	4,301
19	4,332	2,183	4,366
20	4,397	2,216	4,432
21	4,464	2,250	4,499
22	4,531	2,284	4,567
23	4,600	2,318	4,637
24	4,670	2,353	4,707
25	4,741	2,389	4,778
26	4,712	2,345	4,690
27	4,683	2,300	4,600
28	4,653	2,254	4,509
29	4,623	2,208	4,416
30	4,592	2,161	4,322
31	4,561	2,113	4,226
32	4,529	2,064	4,129
33	4,497	2,015	4,030
34	4,464	1,965	3,930
35	4,430	1,914	3,828
36	4,349	1,862	3,724
37	4,267	1,810	3,619
38	4,184	1,757	3,513
39	4,100	1,703	3,405
40	4,015	1,648	3,296
41	3,928	1,593	3,186
42	3,841	1,537	3,073
43	3,752	1,480	2,959
44	3,663	1,422	2,844
45	3,572	1,364	2,727
46	3,440	1,304	2,609
47	3,306	1,244	2,489
48	3,170	1,183	2,367
49	3,032	1,122	2,243
50	2,893	1,059	2,118
51	2,751	0,995	1,991
52	2,608	0,931	1,862
53	2,463	0,866	1,732
54	2,316	0,800	1,599
55	2,167	0,732	1,465
56	1,965	0,664	1,329
57	1,761	0,595	1,190
58	1,553	0,525	1,050
59	1,343	0,454	0,908
60	1,129	0,382	0,763
61	0,911	0,308	0,616
62	0,690	0,233	0,466
63	0,464	0,157	0,314
64	0,234	0,079	0,158
65	0,000	0,000	0,000

Appendice F – Tipi di stipendio computabili e Award

Appendice F – Tipi di stipendio computabili e Award

Art. I

Tipi di stipendio

- a) Stipendio mensile
- b) Eventuale 13^a mensilità
- c) Remunerazione forfettaria senza carattere di bonus
- d) Remunerazione forfettaria Event Attendant
- e) Ore di lavoro Event Attendant incl. indennità per ferie e festività
- f) Special recurring payment
- g) Fixed Allowance (regolare)
- h) Salario orario dei collaboratori con paga oraria, incl. eventuale indennità per ferie e festività

Art. II

Award

Sono computabili solo le quote di un eventuale Award concesso che vengono corrisposte immediatamente dopo la rispettiva assegnazione in denaro (cash/contante). Le quote di Award differite non sono computabili.

Tutti gli altri tipi di stipendio e Award non indicati non vengono computati.

Per i collaboratori in trasferta all'estero, vengono computati anche i summenzionati tipi di stipendio e Award eventualmente mantenuti.



CASSA PENSIONE 2 DI CREDIT SUISSE GROUP (SVIZZERA)

JPK

Casella postale

8070 Zurigo

credit-suisse.com/cassapensione

Copyright © 2019 Cassa pensione 2 di Credit Suisse Group (Svizzera) e/o società collegate.
Tutti i diritti riservati.